SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 16 febbraio 2018 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 2018, n. **9**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di pianificazione urbanistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche», e, in particolare, l'articolo 21;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Integrazioni all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche)

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è aggiunto, infine, il seguente comma:

«In attuazione della competenza esclusiva in materia di urbanistica attribuita alle Province Autonome di Trento e di Bolzano dall'articolo 8, n. 5, dello Statuto di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 4 e 8 dello Statuto stesso, le Province di Trento e di Bolzano disciplinano la materia inerente la definizione degli standard urbanistici per i rispettivi territori».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1974, n. 223.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come integrato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 21. — I piani urbanistici provinciali ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge provinciale. I progetti di piano devono essere inviati al Ministero dei lavori pubblici, il quale formula entro termini stabiliti con legge provinciale eventuali osservazioni a scopo di coordinamento, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici anche per il territorio dei comuni di cui al primo comma dell'articolo successivo, per quanto riguarda le esigenze della difesa nazionale.

I piani urbanistici di grado subordinato sono approvati con deliberazione della giunta provinciale secondo le modalità stabilite dalla legge provinciale. Analogamente sono approvate le eventuali modifiche ai
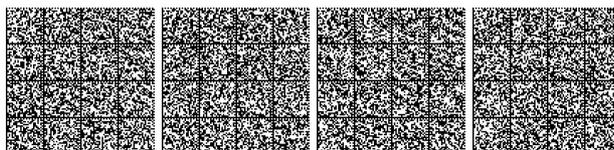
piani urbanistici di grado subordinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino approvati con legge ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

In attuazione della competenza esclusiva in materia di urbanistica attribuita alle Province Autonome di Trento e di Bolzano dall'art. 8, n. 5, dello Statuto di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670, e con l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 4 e 8, dello Statuto stesso, le Province di Trento e Bolzano disciplinano la materia inerente la definizione degli standard urbanistici per i rispettivi territori».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige):

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:

— Per il testo vigente dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come integrato dal decreto legislativo qui pubblicato, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo vigente degli articoli 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670:

«Art. 4. — In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;

2) ordinamento degli enti para-regionali;

3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) servizi antincendi;

7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;

8) ordinamento delle camere di commercio;

9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.».

«Art. 8. — Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;

3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;

5) urbanistica e piani regolatori;

6) tutela del paesaggio;

7) usi civici;

8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei «masi chiusi» e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

9) artigianato;

10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;

11) porti lacuali;

12) fiere e mercati;

13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

15) caccia e pesca;

16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;

20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;

21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;

25) assistenza e beneficenza pubblica;

26) scuola materna;

27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;

28) edilizia scolastica;

29) addestramento e formazione professionale.».

18G00029

DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 2018, n. **10**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di esercizio delle funzioni notarili in provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia

di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari», e, in particolare, l'articolo 31;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante «Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili» e successive modificazioni;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente l'uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dopo le parole: «nella provincia di Bolzano», sono inserite le seguenti: «e per l'esercizio nella stessa Provincia delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche,».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1989, n. 105.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è citato nella nota al titolo. Si riporta il testo vigente dell'art. 31, come integrato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 31. — 1. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano *e per l'esercizio nella stessa Provincia delle funzioni notarili ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche,* al notaio è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

1-*bis*. Le sedi notarili in provincia di Bolzano sono assegnate ai candidati risultati vincitori nei concorsi nazionali e in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al comma 1. In caso di permanenza di sedi vacanti, i posti sono coperti con trasferimenti di notai in esercizio ovvero, in subordine, con nomina di candidati risultati idonei in detti concorsi nazionali e in possesso del predetto attestato di bilinguismo.

1-*ter*. Qualora i posti vacanti non vengano coperti con le procedure di cui al comma 2, sono banditi dal Ministero della giustizia appositi concorsi cui possono partecipare candidati in possesso del medesimo attestato di bilinguismo. La commissione d'esame di cui agli articoli 13 e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è composta da cinque membri che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca, scelti da un elenco predisposto dal Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato. Le prove si svolgono a Roma con i medesimi criteri e procedure previsti per i concorsi nazionali e devono tenere conto delle particolari discipline in materia di diritto civile e amministrativo vigenti nella provincia di Bolzano. I notai nominati a seguito di concorsi nazionali nei quali sono risultati idonei e i notai nominati a seguito dell'apposito concorso di cui al presente comma, assegnati ad una sede nella provincia di Bolzano, possono essere trasferiti ad altra sede sita nella medesima provincia solo dopo tre anni dall'assegnazione e ad altra sede sita fuori dalla provincia solo dopo dieci anni dalla assegnazione stessa.».

— La legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 1913, n. 55.
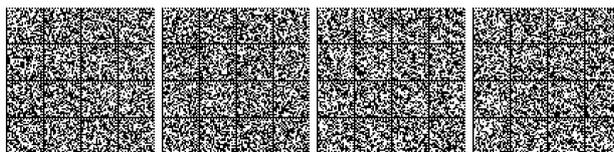
— Il testo vigente dell'art. 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è il seguente:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è riportato integralmente nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 26, secondo comma, della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89:

«Art. 26. — (*Omissis*).

Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'art. 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende più regioni.

(*Omissis*).».

18G00030

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2017.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relative al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 4;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei ministri e sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni e integrazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 28;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto opportuno, procedere alla ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di implementare l'organizzazione del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi potenziando le strutture deputate al coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. All'art. 28, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, le parole: «non più di nove» sono sostituite dalle seguenti: «non più di dieci».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. All'art. 5, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, le parole: «sette ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia» sono sostituite dalle seguenti: «sei ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia».
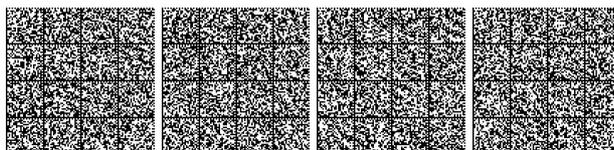
Art. 3.

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.

2. L'attuale organizzazione del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, resta ferma sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2017

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
La Sottosegretaria di Stato
BOSCHI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne - prev. n. 144

18A01067

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2018.

Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», ed in particolare l'art. 103 ove si prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del registro pubblico generale delle opere protette ai sensi della medesima legge;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni;

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», e in particolare, l'art. 32 che istituisce, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, con conseguente soppressione del registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, di cui al comma 2, dell'art. 103, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32, comma 7, della legge 14 novembre 2016, n. 220, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni, previste dal comma 6 del medesimo art. 32, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici;

Su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative per il funzionamento del Registro pubblico delle opere cinematografiche, di seguito «Registro», istituito dall'art. 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

2. Il presente decreto definisce, in particolare, le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni previste dall'art. 32, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, del 2016, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.

Art. 2.

Definizioni

1. Le definizioni applicate nel presente provvedimento, sono previste nella legge 14 novembre 2016, n. 220 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti attuativi della medesima legge.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

1. «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

2. «DG Cinema»: la Direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

3. «Registro»: il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive istituito dall'art. 32, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220;

4. «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in:

1. «film» ovvero «opera cinematografica», se l'opera è destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 14 novembre 2016, n. 220;

2. «opera televisiva», se l'opera è destinata prioritariamente alla diffusione attraverso un'emittente televisiva nazionale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *r)*, della legge 14 novembre 2016, n. 220;

3. «opera web», se l'opera è destinata prioritariamente alla diffusione mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi;

4. «opera audiovisiva italiana»: l'opera come distinta al precedente punto 2 del presente articolo, alla quale sia stata riconosciuta la nazionalità italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Art. 3.

Finalità del Registro

1. Il Registro è tenuto dalla DG Cinema del Ministero avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con sistemi informatizzati, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sulla base delle modalità di cui al presente decreto.

2. Il Registro assicura:

a) la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera cinematografica o audiovisiva italiana ad autori e produttori, che sono reputati tali a seguito della registrazione, sino a prova contraria, nonché di tutti gli atti, accordi e le sentenze che accertino i diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive;

b) la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali e sovranazionali, concessi alle opere cinematografiche e audiovisive italiane per le seguenti finalità:

1. scrittura della sceneggiatura;
2. sviluppo;
3. produzione;
4. distribuzione;
5. promozione;

c) la pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e la cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radio-televisivo.

Art. 4.

Contenuti del Registro

1. Al fine di realizzare gli effetti di pubblicità dichiarativa, di cui all'art. 32, comma 3, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sul Registro vengono iscritte:

a) obbligatoriamente, tutte le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 14 novembre 2016, n. 220, ivi incluse quelle che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea e di altri organismi sovranazionali; in particolare sono obbligatoriamente annotati tutti gli atti, gli accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero delle medesime opere;

b) le opere cinematografiche e audiovisive non aventi la nazionalità italiana, incluse quelle importate in Italia e, in particolare, gli atti, accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti relativi alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia delle medesime opere.

2. L'iscrizione dell'opera nel Registro, ai sensi del comma 1, realizza gli effetti di pubblicità notizia previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, con riferimento alle opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana.

3. Un'opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata nel Registro, allegando copia del contratto con cui l'autore della predetta opera letteraria, o un suo avente diritto, ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Se l'opzione viene esercitata, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità a quanto previsto dal presente decreto.

4. I dati relativi alle sovvenzioni vengono pubblicati sul Registro, garantendo la piena accessibilità e consultazione da parte di chiunque, ivi compresa la possibilità di prendere visione dei rispettivi atti di concessione, entro sessanta giorni dalla concessione dei medesimi da parte delle autorità pubbliche.

Art. 5.

Iscrizione delle opere nel Registro

1. Il produttore o gli autori o i titolari dei diritti delle opere cinematografiche e audiovisive italiane o distribuite in Italia richiedono l'iscrizione delle medesime opere nel Registro, presentando apposita domanda alla DG Cinema, entro trenta giorni dalla data della prima uscita in sala o della prima trasmissione televisiva.

2. La domanda per l'iscrizione al Registro va presentata per via telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dalla DG Cinema ed allegando l'attestazione di pagamento della relativa tariffa, che costituisce condizione per l'iscrizione.

3. La DG Cinema provvede alla definizione delle domande in ordine cronologico di arrivo, secondo il rispettivo numero di richiesta e comunica al soggetto istante, all'esito dell'istruttoria, l'avvenuta iscrizione dell'opera o i motivi ostativi alla sua iscrizione.

4. Il Registro contiene, per ciascuna opera cinematografica e audiovisiva, i dati previsti nell'allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

5. Nel Registro sono altresì trascritti gli atti aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero delle opere, secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Modalità di trascrizione e conservazione degli atti

1. Ai fini della trascrizione degli atti di cui all'art. 5, comma 5, è presentata una apposita nota di trascrizione contenente gli elementi indicati nell'allegato 3. Qualora un atto abbia per oggetto più opere cinematografiche o audiovisive, devono essere redatte e presentate altrettante distinte note di trascrizione, ognuna riportante il contenuto dispositivo relativo a ciascuna opera.

2. Nel caso di opera cinematografica o audiovisiva italiana, alla richiesta di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito, dell'opera, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, qualora l'opera sia destinataria di contributi, così come previsto dalla medesima legge.

3. La DG Cinema, verificata, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle note, la rispondenza tra i contenuti della nota e i contenuti dell'atto oggetto di trascrizione, ne riporta il contenuto sul registro, in corrispondenza del titolo dell'opera cui l'atto si riferisce.

4. La DG Cinema comunica alla parte o alle parti richiedenti, l'avvenuta trascrizione, ovvero, la mancata trascrizione, specificando, in quest'ultimo caso, le relative motivazioni.

5. La cancellazione di una trascrizione già eseguita è consentita solo a seguito di errore materiale accertato dall'Amministrazione, d'ufficio o su richiesta di parte, oppure a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria passato in giudicato, promosso dalla parte interessata ed a cura della medesima, notificato alla DG Cinema. In tutti i casi, la DG Cinema comunica l'avvenuta cancellazione alle parti interessate entro e non oltre sette giorni dalla cancellazione medesima.

Art. 7.

Modalità e limiti della pubblicazione

1. Il Registro realizza una forma di pubblicità dichiarativa, sino a prova contraria, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 14 novembre 2016, n. 220, dell'esistenza dell'opera cinematografica e audiovisiva, della sua attribuzione agli autori e produttori, della sua pubblicazione, nonché forma di pubblicità notizia in merito all'assegnazione dei contributi previsti dalla vigente normativa e in merito all'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti d'antenna alla reti di servizio pubblico audiovisivo.

2. Il Registro tenuto dalla DG Cinema, nonché gli atti e i documenti allegati sono pubblici.

Art. 8.

Tariffe

1. Le tariffe spettanti al Ministero secondo quanto previsto dall'art. 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, e da corrispondere anticipatamente da parte di chi richiede l'adempimento mediante versamento in conto entrate al bilancio dello Stato, sono così determinate:

a) per ogni iscrizione di opera cinematografica € 77,47;

b) per ogni iscrizione di opera audiovisiva € 77,47;

c) per ogni trascrizione di atti sul registro € 9,30; qualora un atto abbia per oggetto più opere cinematografiche e audiovisive, l'importo dovuto sarà corrispondente a quello ottenuto moltiplicando la predetta tariffa unitaria per il numero delle opere in funzione delle quali è richiesta la trascrizione;

d) per il rilascio di copia conforme degli atti annotati sul registro € 5,16.

2. L'ammontare delle tariffe come sopra determinate potrà essere annualmente aggiornato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base della variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, di cui al legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 103, comma 2, soppresso ai sensi dall'art. 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, confluisce nel Registro. Con provvedimento del Direttore generale cinema, sentita la Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.), è adottato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di trasferimento dei dati, delle informazioni e della documentazione riguardante il soppresso registro pubblico speciale.

2. Al fine di garantire la regolare continuità di esercizio del servizio espletato dal registro pubblico speciale, la Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) proseguirà nello svolgimento di tutti gli adempimenti formali di tenuta, secondo le consuete modalità, sino alla data di operatività presso il Ministero, del nuovo Registro che deve comunque essere assicurata entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

3. A partire dalla data di operatività del nuovo Registro pubblico per le opere cinematografiche e audiovisive, non saranno più effettuate operazioni nel soppresso registro pubblico speciale tenuto dalla Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.), ad eccezione del rilascio delle certificazioni per la concessione dei premi e contributi governativi legislativamente previsti, che rimane possibile, fino all'esaurimento degli adempimenti da espletare dal soppresso pubblico registro e su tali certificati verrà annotata la specifica fonte di provenienza e la loro inefficacia, per gli effetti di opponibilità previsti dalla disciplina del nuovo pubblico Registro per la cinematografia nei confronti dei terzi.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2018

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
BOSCHI

Il Ministro dei beni
e delle attività culturali
e del turismo
FRANCESCHINI

Il Ministro
dello sviluppo economico
CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne prev. n. 143
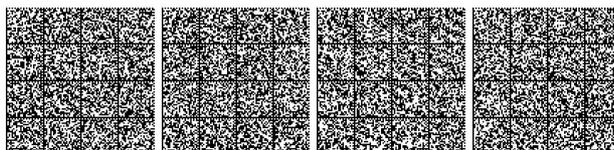
ALLEGATO *1*

CONTENUTO DEL PUBBLICO REGISTRO

Sezione A: per le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana:

a) il titolo, definitivo o provvisorio;

b) i nomi e la nazionalità del regista e degli autori del soggetto, specificando, in caso di opera seriale, il soggetto di serie e il soggetto dei singoli episodi, degli autori della sceneggiatura, della regia e del commento musicale ed eventuali pseudonimi;

c) il nome del produttore e del distributore; se trattasi di società, la ragione sociale e il nome del rappresentante legale;

d) il nome del direttore della fotografia, dell'autore della scenografia e dell'autore del montaggio;

e) la data di inizio lavorazione;

f) gli estremi del riconoscimento in via provvisoria della nazionalità italiana, rilasciato dalla DG Cinema ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016;

g) gli estremi del nulla osta per la proiezione in pubblico, ovvero gli estremi del provvedimento di la classificazione dell'opera verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche;

h) gli estremi del riconoscimento in via definitiva della nazionalità italiana, rilasciato dalla DG Cinema ai sensi dell'art. 5 e 6 della legge n. 220 del 2016;

i) gli estremi di deposito di una copia dell'opera presso la Cineteca Nazionale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 220 del 2016;

j) la data e il luogo di prima proiezione in pubblico;

k) gli altri dati relativi all'opera inerenti eventuali attribuzioni qualitative del film specificamente previste dalla legge, quali lo status di coproduzione;

l) eventuali modificazioni della titolarità dei diritti e variazione negli elementi costitutivi dell'opera;

m) i dati relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ricavabili dagli atti previsti dall'allegato 2 del presente decreto;

n) i contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali e sovranazionali concessi alle opere cinematografiche e audiovisive italiane per le seguenti finalità:

1. scrittura della sceneggiatura;
2. sviluppo;
3. produzione;
4. distribuzione;
5. promozione;

o) i dati relativi all'acquisto, alla distribuzione e alla cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radio-televisivo;

p) la tipologia di opera così come individuata ai sensi della legge n. 220 del 2016, e dai relativi decreti attuativi.

Sezione B: per le opere cinematografiche e audiovisive non aventi la nazionalità italiana:

a) il titolo originario e l'eventuale titolo in lingua italiana dell'opera;

b) la nazionalità dell'opera;

c) i nomi e la nazionalità del regista e degli autori del soggetto, specificando, in caso di opera seriale, il soggetto di serie e il soggetto dei singoli episodi, della sceneggiatura e del commento musicale ed eventuali pseudonimi, nonché il nome dell'autore della versione italiana dei dialoghi;

d) il nome dell'importatore e del distributore; se trattasi di società, la ragione sociale e il nome del rappresentante legale;

e) la data di importazione dell'opera cinematografica o audiovisiva straniera;

f) gli estremi del nulla-osta per la proiezione in pubblico, ovvero gli estremi del provvedimento di classificazione dell'opera verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche;

g) la data e il luogo di prima proiezione in pubblico;

h) i dati relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ricavabili dagli atti previsti dall'allegato 2 del presente decreto;

i) i dati relativi all'acquisto, alla distribuzione e alla cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radio-televisivo;

j) eventuali modificazioni della titolarità dei diritti e variazione negli elementi costitutivi dell'opera.

ALLEGATO *2*

TIPOLOGIA DEGLI ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Nel Registro devono essere trascritti:

a) gli atti a titolo oneroso o gratuito stipulati sia per la costituzione e la cessione di diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere cinematografiche e audiovisive sia per il trasferimento totale o parziale dei diritti di proprietà o di utilizzazione economica sulle opere medesime, con particolare riferimento agli atti relativi all'acquisto, alla distribuzione e alla cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radio-televisivo;

b) gli atti e le convenzioni relativi ad opere cinematografiche e audiovisive straniere iscritte nel Registro, anche se conclusi all'estero e con persone di nazionalità straniera, purché riferentesi alla importazione, alla distribuzione o allo sfruttamento economico e commerciale delle opere medesime;

c) gli accordi contrattuali relativi alla distribuzione dell'opera cinematografica o audiovisiva o concernenti la disponibilità dei proventi presenti o futuri derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera stessa;

d) gli acquisti a causa di morte, soggetti a trascrizione a norma del codice civile, se riguardano la proprietà ovvero i diritti di utilizzazione economica di opere cinematografiche e audiovisive;

e) gli atti di divisione, fermo restando quanto disposto dall'art. 115 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

f) gli atti che costituiscono garanzie sui diritti di utilizzazione economica dell'opera o sui relativi proventi;

g) gli atti che costituiscono pegno dei proventi dell'utilizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633;

h) gli atti cautelativi e gli atti relativi al pignoramento ed al sequestro conservativo dei proventi di utilizzazione economica dell'opera;

i) gli atti e i provvedimenti indicati nelle lettere precedenti che abbiano per oggetto crediti agevolati, contributi od altri benefici pecuniari spettanti ai produttori delle opere, ed in particolare gli atti di cessione a favore degli autori italiani dell'opera;

j) gli atti che modificano, precisano, postergano od estinguono in modo totale o parziale le obbligazioni derivanti dagli atti di cui alle lettere precedenti;

k) gli atti di transazione, di conciliazione e di rinuncia, relativi ai diritti derivanti dagli atti di cui alle lettere precedenti;

l) gli atti pubblici relativi a verbali di assemblea straordinaria modificativi delle vicende sociali delle società che risultino parte di uno degli atti di cui alle lettere precedenti, se ed in quanto rilevino ai fini degli effetti giuridici del medesimo atto;

m) le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziali concernenti il fallimento ovvero lo stato di insolvenza del produttore dell'opera o delle altre persone fisiche o giuridiche che risultino parte di uno degli atti di cui alle lettere precedenti;

n) i provvedimenti o atti con i quali, per effetto dell'esecuzione forzata o delle procedure di fallimento, sono trasferiti diritti di utilizzazione economica sull'opera;

o) le domande giudiziali, le decisioni e i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché le decisioni arbitrali relative all'accertamento, alla costituzione, al trasferimento, alla modificazione o all'estinzione di diritti oggetto di uno degli atti di cui alle lettere precedenti;

p) ogni atto di concessione di un contributo pubblico statale, regionale, locale o dell'Unione europea a sostegno della scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione dell'opera;

q) le comunicazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del 1945, per l'estensione dei diritti d'autore da parte del cessionario.

2. Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, soggetto a trascrizione a norma del codice civile, riguardante la proprietà ovvero i diritti di utilizzazione economica di opere cinematografiche e audiovisive, deve presentare oltre l'atto indicato dall'art. 2648 del codice civile, il relativo certificato di morte e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.

Requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione

1. Con l'eccezione di quelli previsti dalla lettera *p)*, ai fini della trascrizione sul Registro, tutti gli atti di cui al presente allegato stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere debitamente registrati presso un ufficio del registro e devono essere presentati alla DG Cinema in originale o in copia autenticata; qualora non rivestano la forma di atto pubblico o di provvedimento giudiziale, devono essere muniti di sottoscrizione delle parti autenticata da un notaio o di sottoscrizione accertata giudizialmente.

2. Per gli atti soggetti a trascrizione che siano stati ricevuti o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò abilitato per legge, si applica l'art. 2671 del codice civile.

3. Gli atti formati all'estero debbono essere legalizzati secondo le norme vigenti e, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana.

4. Per la trascrizione di una domanda giudiziale deve essere presentata copia autenticata del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte.

5. Alla trascrizione sul Registro si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2666, 2667 e 2670 del codice civile.

ALLEGATO *3*

NOTA DI TRASCRIZIONE

1. La nota di trascrizione per atto fra vivi deve contenere i seguenti elementi:

a) elementi relativi all'opera:

1. titolo, anche provvisorio, e per le opere straniere anche il titolo originario;

2. tipologia cui appartiene l'opera;

3. nazionalità ed eventuale specificazione di «opera in coproduzione» o «compartecipazione»;

4. indicazione del produttore e del regista;

b) elementi relativi ai soggetti dell'atto:

1. cognome, nome, numero di codice fiscale, luogo di residenza o domicilio per le persone fisiche;

2. denominazione o ragione sociale, sede, legale rappresentante e numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per quest'ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;

c) elementi relativi al titolo o qualificazione giuridica dell'atto di cui si chiede la trascrizione:

1. forma del titolo (scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, atto pubblico o provvedimento giudiziale);

2. data di stipula dell'atto, nonché data ed estremi della sua registrazione presso un ufficio del registro;

3. cognome e nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, ovvero indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

4. eventuali estremi di stipulazione, di registrazione e di trascrizione di altri atti cui si faccia riferimento;

5. qualificazione dell'evento giuridico che si vuole rendere conoscibile ai terzi (es. cessione, contratto di distribuzione, costituzione di diritti reali di godimento, ecc.);

6. contenuto dispositivo del suddetto evento giuridico, corrispondente alla natura ed alla quantità dei diritti trasferiti, costituiti, modificati o estinti, nonché ai relativi corrispettivi ricevuti;

7. descrizione di particolari accordi ovvero di altri aspetti dell'atto che si ritiene utile far conoscere ai terzi.

2. Se l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, ne deve essere fatta menzione anche nella nota di trascrizione, nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2659 del codice civile.

3. La nota di trascrizione per atto a causa di morte, munita della sottoscrizione autografa dell'erede o legatario, deve contenere i seguenti elementi:

a) gli elementi relativi all'opera cinematografica e audiovisiva di cui alla lettera *a)* della nota di trascrizione per atto fra vivi;

b) elementi relativi ai soggetti dell'atto e al titolo:

1. il cognome e il nome, il numero di codice fiscale, il luogo di residenza o domicilio dell'erede o legatario e del defunto;

2. la data di morte;

3. se la successione è devoluta per legge, il vincolo o rapporto di parentela che univa al dante causa il chiamato e la quota a questo spettante;

4. se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;

5. natura, qualità e quantità dei diritti (proprietà ovvero altri diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o audiovisiva) caduti in successione;

6. la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, nel rispetto quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2659 del codice civile, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692 del codice civile.

18A01018
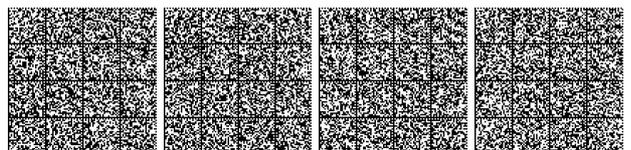
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 febbraio 2018.

Conguagli derivanti dalle rettifiche degli anni 2016, 2017 e successivi, concernenti il contributo volto a compensare i comuni della perdita di gettito IMU e TASI a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, con esclusione dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che disciplina l'imposta municipale propria (IMU);

Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in virtù del quale la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Visto l'art. 13, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 il quale dispone che per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dallo stesso comma 4;

Visto l'art. 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015, per effetto del quale, a decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo stanziato è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016;

Vista la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 con la quale la provincia autonoma di Bolzano ha istituito a decorrere dall'anno 2014 l'imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione dell'IMU e della TASI;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 con la quale la provincia autonoma di Trento ha istituito a decorrere dall'anno 2015 l'Imposta immobiliare semplice (IMIS) in sostituzione dell'IMU e della TASI;

Considerato che la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale alle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto 29 settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno con il quale è stato erogato l'acconto pari a un importo di euro 49.951.076 ripartito tenendo conto anche dell'effettivo minor gettito riscontrato con i versamenti in acconto;

Visto il decreto 29 dicembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno concernente l'«Erogazione del saldo per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti a gruppi catastali D ed E» per un importo pari a euro 77.319.360,23 risultante dalla differenza tra il contributo spettante per l'anno 2016 pari a 127.270.436,44 euro e l'acconto attribuito ai sensi del decreto 29 settembre 2016 pari a 49.951.076,21;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del medesimo decreto 29 dicembre 2016 il quale prevede che per l'anno 2016, eventuali conguagli ai singoli enti territoriali derivanti da rettifiche dei valori presi in considerazione ai fini dello stesso decreto sono disposti con la procedura prevista dal comma 24 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, nell'ambito della disponibilità delle somme residue del contributo di cui allo stesso comma 24;
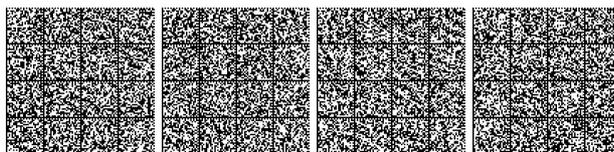
Visto il decreto 11 luglio 2017 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno concernente l'«Erogazione, a decorrere dall'anno 2017, del contributo volto a compensare i comuni della perdita di gettito IMU e TASI a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E»;

Visto, in particolare, l'art. 2 del medesimo decreto 11 luglio 2017, il quale stabilisce che per gli anni 2017 e successivi, eventuali conguagli ai singoli enti territoriali derivanti da rettifiche dei valori presi in considerazione ai fini dello stesso decreto sono disposti con la procedura prevista dal comma 24 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, nell'ambito della disponibilità delle somme residue del contributo di cui al medesimo comma 24;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta straordinaria del 6 dicembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Conguagli derivanti dalle rettifiche

1. Con il presente decreto, in attuazione dell'art. 2, comma 3, del decreto 29 dicembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'art. 2 del decreto 11 luglio 2017 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno sono disposte, per gli anni 2016, 2017 e successivi e nell'ambito della disponibilità delle somme residue del contributo di cui al comma 24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore dei Comuni di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, le integrazioni dei contributi per il minor gettito derivante dalla revisione delle rendite catastali degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E di cui all'art. 1, comma 21, della medesima legge n. 208 del 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2018

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dell'interno
MINNITI

Allegato A - integrazione contributi anni 2016, 2017 e successivi per minor gettito IMU e TASI derivante dalle disposizoni di cui all'articolo 1, commi 21-24, della legge n. 208/2015

Codice comune	Regione	Sigla	Comune	Integrazione contributo anno 2016	Integrazione contributo anni 2017 e successivi
M339	Lombardia	VA	Maccagno con Pino e Veddasca	198.438,98	290.017,51
A705	Lombardia	VA	Tronzano Lago Maggiore	28.406,87	41.431,02
H820	Piemonte	TO	San Didero		3.654,72
B232	Piemonte	TO	Bruzolo		19.398,22
Totale				**226.845,85**	**354.501,47**

18A01114
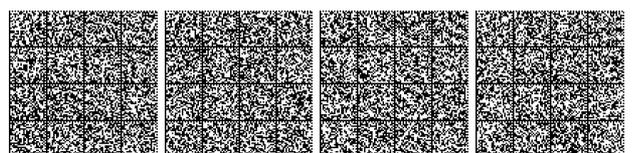
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 gennaio 2018.

Diniego dell'abilitazione alla Scuola di psicoterapia psicodinamica «Michael Balint», in Roma ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui la Scuola di psicoterapia psicodinamica «Michael Balint» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - via dei Durantini n. 281, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 21 dicembre 2017, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento, rilevando che l'esposizione del modello teorico scientifico e metodologico della Scuola di psicoterapia psicodinamica «Michael Balint» attiene alla tradizione psicoanalitica e ad una non meglio specificata «teoria dello stato di conservazione della salute psico-organica», senza riferimenti agli autori più recenti e influenti nell'ambito psicodinamico; che, con specifico riferimento alla metodologia didattica proposta, la partecipazione ai gruppi Balint non risulta congrua con l'obbiettivo di attivare in ambito psicoterapeutico il cambiamento tramite l'utilizzo delle dinamiche del *transfert-controtransfert*; che manca la previsione di psicoterapie effettuate dagli allievi e della loro supervisione; che manca una specificazione dell'attività di ricerca della Scuola a cui si dichiara che gli allievi dovranno partecipare; che sono carenti le evidenze dell'efficacia dell'indirizzo psicoterapeutico specifico della Scuola, in quanto quest'ultima si è limitata a menzionare una metanalisi sui risultati della psicoterapia psicodinamica a lungo termine, e generici casi trattati da docenti della scuola stessa;

Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, l'istanza di riconoscimento del predetto Istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dalla Scuola di psicoterapia psicodinamica «Michael Balint», con sede in Roma - via dei Durantini n. 281, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2018

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

18A01035
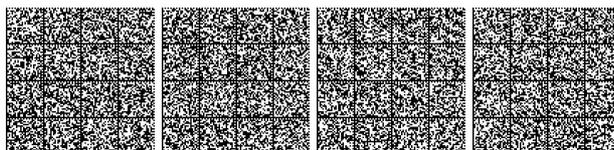
DECRETO 29 gennaio 2018.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Associazione di Ontosofia Psicosomatica», in Bari ad istituire e ad attivare nella sede di Bari un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 2 agosto 2001 di diniego all'abilitazione all'«Associazione di Ontosofia Psicosomatica» ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 8 luglio 2005 di diniego alla reiterazione dell'istanza di abilitazione proposta dalla suddetta Associazione;

Visto il ricorso n. 10744 del 2005 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per l'annullamento del decreto datato 8 luglio 2005;

Vista la sentenza n. 11121 del 2009 del Tribunale regionale per il Lazio, Sezione terza bis, che respinge il ricorso suddetto;

Vista la sentenza n. 4691/2015 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta) sul ricorso n. 1153 del 2010 per la riforma della sentenza del TAR del Lazio - Roma: sezione III bis n. 11121/2009 che accoglie l'appello disponendo di rinnovare il giudizio al fine di una più compiuta e rigorosa valutazione dell'idoneità formativa all'esercizio della delicata attività di psicoterapia;

Visto il decreto in data 16 marzo 2016 di diniego dell'istanza di abilitazione proposta dalla suddetta Associazione, emesso a seguito della rinnovazione del giudizio di cui alla sopra citata sentenza;

Visto il ricorso n. 6139 del 2016 proposto, in data 11 luglio 2016, al Consiglio di Stato per l'ottemperanza alla sentenza n. 4691/2015 del Consiglio di Stato;

Vista la sentenza n. 4828/2017 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta) sul ricorso n. 6139 del 2016 per l'ottemperanza alla sentenza n. 4691/2015 del Consiglio di Stato, che accoglie il ricorso disponendo di rinnovare il giudizio sulla istanza di riconoscimento dell'Associazione sulla base dei criteri previamente definiti;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 21 dicembre 2017, dopo il riesame dell'istanza e la relativa documentazione, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento evidenziando come la validità scientifica dell'indirizzo metodologico e teorico non sia riconosciuta in considerazione dell'assenza di materiale documentale, consistente in dati di ricerca pubblicati su riviste scientifiche indicizzate con *peer-review*, comprovante l'efficacia del trattamento (criterio *a)*, ed in considerazione del mancato riconoscimento in ambito nazionale e internazionale (criterio *b)*, in conseguenza del mancato soddisfacimento del criterio a.;

Considerato che l'indirizzo proposto non soddisfa i criteri di validità scientifica, né in merito alle prove di efficacia, né in merito al riconoscimento nella comunità scientifica nazionale ed internazionale;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Associazione di Ontosofia Psicosomatica» con sede in Bari - via Umberto Giordano n. 22/A -, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2018

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

18A01036

DECRETO 31 gennaio 2018.

Revoca dell'autorizzazione all'attivazione delle sedi periferiche di Cagliari e Siena, dell'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, nella sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 25 giugno 1998 di autorizzazione ad attivare le sedi periferiche di Ancona, Catanzaro e Messina;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 4 marzo 2002 di autorizzazione ad attivare le sedi periferiche di Siena, Napoli e Cagliari e di trasferire la sede periferica di Ancona;

Visto il decreto in data 27 ottobre 2003 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Cagliari;

Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Siena;

Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 di autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi nella sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 28 gennaio 2004 di revoca della sede periferica di Catanzaro;

Visto il decreto in data 1° marzo 2004 di autorizzazione ad attivare la sede periferica di Palermo;

Visto il decreto in data 14 novembre 2005 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Palermo;

Visto il decreto in data 14 novembre 2005 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Napoli;

Visto il decreto in data 22 febbraio 2012 di autorizzazione a trasferire la sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 23 maggio 2012 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Messina;

Visto il decreto in data 17 febbraio 2015 di ulteriore autorizzazione a trasferire la sede periferica di Napoli;

Visto il decreto in data 23 maggio 2016 di ulteriore autorizzazione a trasferire la sede periferica di Ancona;

Vista la nota del 22 gennaio 2018, ricevuta con pec. prot. MIUR 2035 del 24 gennaio 2018, con cui il predetto Istituto dichiara che nelle sedi periferiche di Cagliari e Siena non vengono più svolte attività didattiche e che, pertanto, sono da considerarsi definitivamente chiuse;

Decreta:

Art. 1.

È revocata l'autorizzazione, disposta con il decreto in data 4 marzo 2002 per l'attivazione della sede periferica di Cagliari, dell'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale»;

Art. 2.

È revocata, altresì, l'autorizzazione, disposta con il decreto in 4 marzo 2002 per l'attivazione della sede periferica di Siena, dell'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2018

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

18A01037

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 febbraio 2018.

Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite del 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 242 del 14 ottobre 2004 recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale, in particolare, è stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varietà di vite, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 16 del 21 gennaio 2005 «Requisiti da accertare, in sede di prove ufficiali, per l'esame delle varietà di viti, ai fini dell'iscrizione nel registro nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 195 del 22 agosto 2008, recante «Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, pubblicato nel supplemento ordinario n. 141, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2012 ed in particolare l'art. 12, comma 20;

Vista la legge 7 agosto 2012, n. 135, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, pubblicato pubblicata nel supplemento ordinario n. 173 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 14 agosto 2012;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed in particolare l'art. 8, così come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 con l'art. 2, comma 1-*ter*;
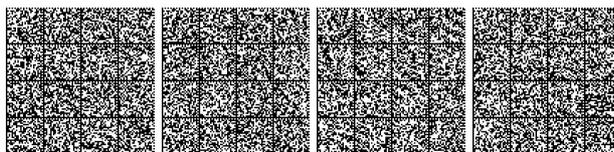
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Viste le richieste di iscrizione di nuove varietà di vite, le richieste di omologazione di nuovi cloni e le richieste di riconoscimento di nuovi sinonimi, inviate al Ministero;

Acquisito il parere del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione materiali di moltiplicazione della vite, nella seduta del 27 novembre 2017;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento del registro nazionale delle varietà di viti;

Decreta:

Articolo unico

1. L'allegato 1 al decreto ministeriale 7 maggio 2004 citato nelle premesse è modificato come segue:

Alla sezione I - vitigni ad uve da vino, vengono aggiunti, alle varietà già iscritte, i seguenti nuovi cloni:

378 - Centesimino N., clone I - Ampelos DGV 8;

070 - Corvina N., clone I - ET54 VITIVER, clone I - 64 VITIVER, clone I - 74 VITIVER;

328 - Corvinone N., clone I - 14 VITIVER, clone I - 83 VITIVER, clone I - 93 VITIVER, clone I - 111 VITIVER, clone I - 142 VITIVER;

071 - Croatina N., clone I - 8 VITIVER;

082 - Foglia tonda N., clone I - CREA BC SF 8;

092 - Garganega B., clone I - RM VITIVER, clone I - 4 VITIVER;

184 - Pecorino B., clone I - VCR 485, clone I - VCR 486;

209 - Riesling Italico B., clone I - VCR 364, clone I - VCR 365;

210 - Riesling Renano B., clone I - VCR 229;

218 - Sangiovese N., clone I - CREA RLB 1, clone I - SG-BB-42, clone I - SIRO PS3, clone I - SIRO PS 13, clone I - SIRO PS 29;

239 - Trebbiano di Soave B., clone I - 37 VITIVER;

244 - Trebbiano toscano B., clone I - FLV 215;

250 - Veltliner B., clone I - VCR 175, clone I - VCR 233;

346 - Viognier B., clone I - VCR 154, clone I - VCR 156.

Alla sezione II - vitigni ad uve da tavola, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

Arrathirthytwo N. codice varietà 750;

Icon G. codice varietà 751;

IFG Fifteen codice varietà 752;

IFG Seventeen codice varietà 753;

IFG Twenty two codice varietà 754;

Pluto G. codice varietà 755;

Supernova seedless rs., codice varietà 756.

Alla sezione V - varietà destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione, vengono inserite le seguenti nuove varietà:

Vranac, clone I - VCR 408, codice varietà 812.

Alla sezione V - varietà destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione, vengono aggiunti, contestualmente all'iscrizione delle varietà, i seguenti nuovi cloni:

812 - Vranac, clone I - VCR 408, clone I - VCR 413.

Alla sezione VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni, sono aggiunti, a seguito delle omologazioni dei cloni di cui sopra, i seguenti nuovi proponenti:

- Barbieri Valerio, La Romola FI;
- Azienda Agricola Pelagrilli - Siro Pacenti, Montalcino SI;
- Fattoria La Vialla - Castiglion Fibocchi AR.

2. L'allegato 1 del decreto ministeriale 7 maggio 2004, a seguito delle modifiche di cui al comma precedente alle sezioni I, II, V e VII viene di conseguenza variato nella redazione delle parti interessate, secondo l'allegato al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2018

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

ALLEGATO

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
378	Centesimino N.	001	I - Ampelos DGV 8	2017	65- 60		
070	Corvina N.	001	I - RAUSCEDO 6	1969	2	CRUINA	
		003	I - ISV-CV 7	1980	1 17		
		004	I - ISV-CV 48	1980	1 17		
		005	I - ISV-CV 78	1980	1 17		
		006	I - ISV-CV-146	1980	1 17		
		007	I - ISV-CV 13	1991	1 17		
		008	I - VCR 446	2007	2		
		009	I - VCR 448	2007	2		
		010	I - CORA VISP VALP	2010	58 83		
		011	I - CORA VISP AMA	2010	58 83		
		012	I - Q 4 Vitiver	2015	98 99		
		013	I - 10 Vitiver	2015	98 99		
		014	I - ET54 VITIVER	2017	98		
		015	I - 64 VITIVER	2017	98		
		016	I - 74 VITIVER	2017	98		
328	Corvinone N.	001	I - ISV CV 2	1999	1		
		002	I - ISV CV 3	1999	1		
		003	I - ISV CV 7	1999	1		
		004	I - VCR 18	1999	2		
		005	I - RAUSCEDO 8	2004	2		
		006	I - VCR 536	2009	2		
		007	I - VISP 10	2011	58 83		
		008	I - 44 Vitiver	2015	98 99		
		009	I - 45 Vitiver	2015	98 99		
		010	I - 14 VITIVER	2017	98		
		011	I - 83 VITIVER	2017	98		
		012	I - 93 VITIVER	2017	98		
		013	I - 111 VITIVER	2017	98		
		014	I - 142 VITIVER	2017	98		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
071	Croatina N.	001	I - RAUSCEDO 2	1969	2	BONARDA *	* Esclusivamente per la designazione dei vini delle DOP Oltrepo Pavese e Colli Piacentini
		002	I - MI-CR 9	1976	7		
		003	I - MI-CR 10	1976	7		
		004	I - MI-CR 12	1976	7		
		005	I - PC-BO-1	1979	16		
		006	I - PC-BO-16	1979	16		
		007	I - CVT 38	2009	12 70 34		
		008	I - CVT 43	2009	12 70 34		
		009	I - Cro 2	2014	16 92		
		010	I - Cro 4	2014	16 92		
		011	I - Cro 5	2014	16 92		
		012	I - CVT 1	2015	12 76		
		013	I - CVT 10	2015	12 76		
		014	I - CVT 13	2015	12 76		
		015	I - 1 VITIVER	2015	98 99		
		016	I - AMPELOS 2	2015	59 60 78 96 97		
		017	I - AMPELOS 14	2015	59 60 78 96 97		
		018	I - VCR 43	2017	2		
		019	I - VCR 49	2017	2		
		020	I - VCR 358	2017	2		
		021	I - 8 VITIVER	2017	98		
082	Foglia Tonda N.	001	I - FT-BRO-1	1978	15		
		002	I - SG - CAPSI - 302	2013	42		
		003	I - CREA BC SF 8	2017	82		
092	Garganega B.	001	I - RAUSCEDO 4	1969	2	GARGANEGO *	*Ai soli fini della designazione
		002	I - FEDIT 9 C.S.G.	1969	3		
		003	I - ISV-CV 69	1987	1 17		
		004	I - ISV-CV 84	1987	1 17		
		005	I - ISV-CV 24	1993	1 17		
		006	I - ISV - CV 11	1999	1		
		007	I - ISV - CV 18	1999	1		
		008	I - ISV sn 29 Angelini	2004	1 54		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		009	I - VCR 7	2005	2		
		010	I - VCR 13	2005	2		
		011	I - VCR 39	2005	2		
		012	I - VCR 105	2005	2		
		013	I - GAR VISP	2010	58 83		
		014	I - GAR VISP REC	2010	58 83		
		015	I - VITIVER 1	2014	98-99		
		016	I - 2 VITIVER	2015	98 99		
		017	I - AMPELOS TEA 104	2017	59-60		
		018	I - RM VITIVER	2017	98		
		019	I - 4 VITIVER	2017	98		
184	Pecorino B.	001	I - UBA - RA PE 19	2002	11 47		
		002	I - 1 ISV	2002	1		
		003	I - VCR 417	2013	2		
		004	I - VCR 485	2017	2		
		005	I - VCR 486	2017	2		
209	Riesling Italico B.	001	I - ISV CONEGLIANO 1	1969	1	WELSCHRIESLING**, RIESLING*	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano
		002	I - FEDIT 10 C.S.G.	1969	3		
		004	I - RI - 12 - V18	1990	7 33		
		005	I - RI - 12 - V23	1990	7 33		
		006	I - VCR 364	2017	2		
		007	I - VCR 365	2017	2		
210	Riesling Renano B.	001	I - RAUSCEDO 2	1969	2	RHEINRIESLING, RIESLING*	* Ai soli fini della designazione
		002	I - ISV-3	1990	1		
		003	I - ISV-F1 TOPPANI	1990	1 23		
		004	I - VCR 3	1995	2		
		005	I - CRAVIT-ERSA FVG 170	2009	23 1		
		006	I - VCR 229	2017	2		
218	Sangiovese N.	001	I - RAUSCEDO 10 (Grosso Lamole)	1969	2		
		002	I - RAUSCEDO 24 (Medio Predappio)	1969	2		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		003	I - SG 2 T	1976	8		
		004	I - SG 4 T	1976	8		
		005	I - SG 12 T	1976	8		
		006	I - PECCIOLI 1	1976	9		
		007	I - AP - SG 1	1977	13		
		008	I - AP - SG 2	1977	13		
		010	I - SS - F9 - A5 - 48	1978	15		
		011	I - MONTALCINO 42	1980	9		
		012	I - CSV - AP - SG5	1990	13		
		013	I - FEDIT 20 - CH	1990	42		
		014	I - FEDIT 21 - CH	1990	3		
		015	I - FEDIT 22 - CH	1990	3		
		016	I - VCR 4	1995	2		
		017	I - VCR 19	1995	2		
		018	I - UBA 74/C	1992	11 35 36		
		019	I - UBA 79/C	1992	11 35 36		
		020	I - VCR 5	1994	2		
		021	I - VCR 6	1994	2		
		022	I - VCR 30	1994	2		
		023	I - U.S. FI-PI 3	1994	9 15		
		025	I - U.S. FI-PI 172	1994	9 15		
		026	I - B-BS-11	1978	15		
		027	I - VCR 23	1995	2		
		028	I - BF 10	1996	6 7 27 28 33		
		029	I - BF 30	1996	6 7 27 28 33		
		030	I - TIN-10	1996	6 7 27 28 33		
		031	I - TIN-50	1996	6 7 27 28 33		
		032	I - JANUS-10	1996	6 7 27 28 33		
		033	I - JANUS-20	1996	6 7 27 28 33		
		034	I - VCR 16	1996	2		
		035	I - VCR 103	1996	2		
		036	I - UBA 63/F	1996	11 35 36		
		037	I - UBA 63/L	1996	11 35 36		
		038	I - VCR 102	1997	2		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		039	I - CCL 2000/1	1999	9 15 27 30		
		040	I - CCL 2000/2	1999	9 15 27 30		
		041	I - CCL 2000/3	1999	9 15 27 30		
		042	I - CCL 2000/4	1999	9 15 27 30		
		043	I - MI-BF-50	1999	7 33		
		044	I - MI-TIN-20	1999	7 33		
		045	I - MI-TIN-30	1999	7 33		
		046	I - MI-TIN-40	1999	7 33		
		047	I - C.FUTURO 1	2000	9 37 39		
		048	I - C.FUTURO 2	2000	9 37 39		
		049	I - C.FUTURO 3	2000	9 37 39		
		050	I - C.FUTURO 4	2000	9 37 39		
		051	I - VCR 106	2000	2		
		052	I - VCR 108	2000	2		
		053	I - Fedit 30 ESAVE	2000	3 32		
		054	I - Fedit 38 ESAVE	2000	3 32		
		055	I - VCR 105	2001	2		
		056	I - VCR 109	2001	2		
		057	I - VCR 116	2001	2		
		058	I - JANUS 50	2001	7 33		
		059	I - CSV - SG 4	2002	13		
		060	I - CSV - SG 6	2002	13		
		061	I - 9 ISV – CSV	2002	1 13		
		062	I - ISV RC 1	2002	1		
		063	I - ISV 2	2002	1		
		064	I - CCL 2000/5	2002	15 43 9 30 27		
		065	I - CCL 2000/6	2002	15 43 9 30 27		
		066	I - CCL 2000/7	2002	15 43 9 30 27		
		067	I - SG-CDO-4	2004	9 15 50		
		068	I - SG-CDO-6	2004	9 15 50		
		069	I - SG-P.A-1	2004	9 15 51		
		070	I - SG-P.A-8	2004	9 15 51		
		071	I - Fedit 2 ESAVE	2005	3 32		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		072	I - Agri 3	2006	9 15 56		
		073	I - Agri 45	2006	9 15 56		
		074	I - TEA 6	2006	59 60		
		075	I - VCR 207	2007	2		
		076	I - SA - PA - 9	2007	15 9		
		077	I - VCR 209	2007	2		
		078	I - VCR 214	2007	2		
		079	I - VCR 218	2007	2		
		080	I - VCR 235	2007	2		
		081	I - VCR 237	2007	2		
		082	I - AGRI 6	2007	9 15 56		
		083	I - Ampelos TEA 7	2008	59 60 9		
		084	I - Ampelos TEA 8	2008	59 60 9		
		085	I - Ampelos TEA 9	2008	59 60		
		086	I - Ampelos TEA 10D	2008	59 60 65		
		087	I - Ampelos TEA 15	2008	59 60		
		088	I - UNIMI-VITIS SANG VV 101	2008	33 58		
		089	I - UNIMI-VITIS SANG VV 110	2008	33 58		
		090	I - SG - VITIS 1	2010	58		
		091	I - SG - VITIS 3	2010	58		
		092	I - CRA VIC BC SF6	2011	82 60 90 91		
		093	I - AGRI-100	2012	56 87 9 15 37		
		094	I - AGRI-200	2012	56 87 9 15 37		
		095	I - CHI 8	2012	87 9 37		
		096	I - CHI 10	2012	87 9 37		
		097	I - CHI 13	2012	87 9 37		
		098	I - CCL-2000/9	2012	30 87 9 15 37		
		099	I - CCL-2000/10	2012	30 87 9 15 37		
		100	I - FUTURO-352	2012	39 87 9 37		
		101	I - FUTURO-398	2012	39 87 9 37		
		102	I - SG-CDO-8	2012	50 87 9 15 37		
		103	I - S-PRU-RA	2012	40 87 9 15 37		
		104	I - S-PRU-WA	2012	40 87 9 15 37		
		105	I - SG - CAPSI - 300	2013	42		
		106	I - SG - CAPSI - 301	2013	42		
		107	I - G 76	2014	94		
		108	I - GM 1	2014	94		
		109	I - GM 32	2014	94		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		110	I - GCV 10	2014	94		
		111	I - GCV 12	2014	94		
		112	I - FdB - CAB M 17	2014	8		
		113	I - FdB - CAB M 43	2014	8		
		114	I - CRA-BR 1141	2015	82 100 101		
		115	I -CRA-BR 1872	2015	82 100 101		
		116	I - LA - VITE - SG - 56	2016	89 9 102		
		117	I - LA - VITE - SG - 57	2016	89 9 102		
		118	I - LA - VITE - SG - 58	2016	89 9 102		
		119	I - CREA RLB 1	2017	82		
		120	I - SG-BB-42	2017	56-9-87-105		
		121	I - SIRO PS 3	2017	106-9-87		
		122	I - SIRO PS 13	2017	106-9-87		
		123	I - SIRO PS 29	2017	106-9-87		
239	Trebbiano di Soave B.	001	I - RAUSCEDO 1	1969	2	VERDICCHIO BIANCO B., TURBIANA , TREBBIANO DI LUGANA	
		002	I - ERPT - 155	1996	7 29 33		
		003	I - Ampelos CNT 1	2014	78-60		
		004	I - Ampelos CNT 6	2014	78-60		
		005	I - VITIVER 1	2014	98-99		
		006	I - 37 VITIVER	2017	98		
244	Trebbiano Toscano B.	001	I - RAUSCEDO 4	1969	2	BIANCAME B., PROCANICO, UGNI BLANC *	* Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
		002	I - SANTA LUCIA 30	1976	9		
		003	I - T - N - 8	1978	15		
		004	I - CSV - AP TR 1	1990	13		
		005	I - CSV - AP TR 2	1990	13		
		006	I - FEDIT 28 - CH	1990	3		
		007	I - FEDIT 29 - CH	1990	3		

SEZIONE I – vitigni ad uve da vino

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà	Annotazioni
		008	I - S. LUCIA 12	1980	9		
		009	I - T 34 ICA - PG	1994	26		
		010	I - VCR 8	1995	2		
		011	I - ARSIAL-CRA 437	2009	1 63 72		
		012	I - ARSIAL-CRA 546	2009	1 63 72		
		013	I - UBA-RA TRT 8	2009	47 11 73 74		
		014	I - TRE VISP	2010	58 83		
		015	I - CRA VIC BC SF7	2011	82 60 90 91		
		016	I - TREB - SCOMAT - AG	2013	88 89 37		
		017	I - TREB - SCOMAT - H	2013	88 89 37		
		018	I - TREB - SCOMAT - R	2013	88 89 37		
		019	I - Ampelos TEA 31	2014	59 60		
		020	I - Ampelos TEA 32	2014	59 60		
		021	I - Ampelos CNT 4	2014	78-79-60		
		022	I - Ampelos CNT 8	2014	78-79-60		
		023	I - 25 Vitiver	2015	98 99		
		024	I - FLV 215	2017	15-107-9		
250	Veltliner B.	001	I - VCR 175	2017	2	GRUNER VELTLINER	
		002	I - VCR 233	2017	2		
346	Viognier B.	001	I - VCR 154	2017	2		
		002	I - VCR 156	2017	2		
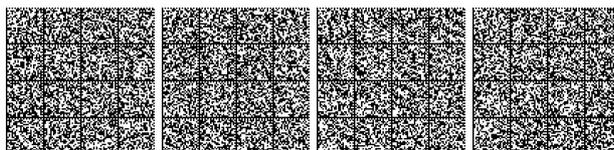
SEZIONE II – vitigni ad uve da tavola

Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà
750	Arrathirthytwo N.					
751	Icon G.					
752	IFG Fifteen					
753	IFG Seventeen					
754	IFG Twenty two					
755	Pluto G.					
756	Supernova seedless rs					
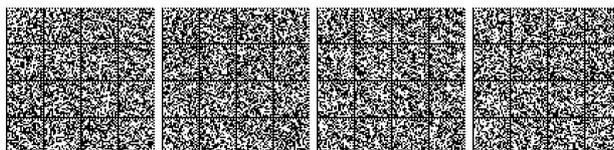
SEZIONE V – varietà destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione						
Codice Varietà	Denominazione varietà	Codice clone	Denominazione clone	Anno	Codice proponente l'omologazione	Sinonimi riconosciuti della varietà
812	Vranac	001	I – VCR 408	2017	2	
		002	I – VCR 413	2017	2	

SEZIONE VII - elenco proponenti l’omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
1	CREA-VE Centro di Ricerca per la Viticoltura e l'Enologia	Viale XXVIII Aprile, 26 31015 CONEGLIANO TV
2	Vivai Cooperativi di Rauscedo	Via Udine, 39 33095 RAUSCEDO DI S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA
3	Sig. Giuseppe Tocchetti	Via Campolongo 42 35020 DUE CARRARE PD
4	Vivaio Federico Paulsen Centro Regionale per attività di vivaismo settore agricolo	Via A. Lo Bianco, 1 90144 PALERMO
5	Centro Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg	39040 Vadena ORA BZ
6	Istituto Agrario di San Michele all’Adige	Via E. Mach, 1 38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE TN
7	Università degli Studi di Milano Istituto di Patologia Vegetale	Via Celoria, 2 20133 MILANO
8	Università degli Studi di Bologna Dipartimento di Scienze Agrarie	Viale Fanin, 46 40127 BOLOGNA
9	Università degli Studi di Pisa - (DCDSL) Dipartimento di Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose "G. Scaramuzzi"	Via del Borghetto, 80 56124 PISA
10	Dr. Gino Salvaterra	c/o Istituto Agrario di San Michele all’Adige Via E. Mach 1- 38010 S.MICHELE ALL'ADIGE TN
11	Università degli Studi di Bari - DIBCA Dipartimento di Biologia e Chimica Agro-forestale ed Ambientale	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
12	CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Unità Staccata di Grugliasco	Via L. da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
13	Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani"	Via Garibaldi s.n.c. 63100 ASCOLI PICENO
14	Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Cagliari	Via G. Mameli, 126/D 09123 CAGLIARI
15	Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze delle Produzioni vegetali, del Suolo e dell'Ambiente Agroforestale Sezione Coltivazioni Arboree	Vale delle Idee, 26 50019 SESTO FIORENTINO FI
16	Università Cattolica del "Sacro Cuore" Facoltà di agraria di Piacenza - Istituto di Fruttiviticoltura	Via Emilia Parmense, 84 29100 PIACENZA

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
17	Comitato Vitivinicolo Veronese	c/o Ispettorato Regionale Agricoltura Via Locatelli 1 – 37100 VERONA
18	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza	Corso Fogazzaro, 37 36100 VICENZA
19	Università degli Studi di Catania Istituto di Coltivazioni Arboree ed Istituto di Patologia Vegetale	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
20	Cantina sperimentale di Milazzo	Via XX Luglio s.n.c. 98057 MILAZZO ME
21	Veneto Agricoltura	Palazzo dell'Agricoltura - Viale dell'Università, 14 35020 LEGNARO PD
22	Cantina sperimentale di Noto	Largo Pantheon, 1 96017 NOTO SR
23	ERSA - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia	Via Montesanto, 15/6 34170 GORIZIA
24	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria	c/o Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura Settore produzione agricola Corso Stati Uniti, 21 - 10128 TORINO
25	Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei e Dipartimento di Patologia Vegetale	Via E. De Nicola 07100 SASSARI
26	Università degli Studi di Perugia Istituto di Coltivazioni Arboree	Fraz. San Pietro 06121 PERUGIA
27	Regione Toscana Assessorato Agricoltura	Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE
28	Soc. Banfi S.p.A.	S. Angelo Scalo 53024 MONTALCINO SI
29	Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia	Viale Bornata, 65 25123 BRESCIA
30	Consorzio Vino Chianti Classico	Via Scopeti, 155 – Sant'Andrea in Percussina 50026 S. CASCIANO VAL DI PESA FI
31	Regione Campania – Assessorato Agricoltura Settore Sperimentazione e Ricerca	Centro Direzionale Isola A/6 80143 NAPOLI

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
32	C.R.P.V. - Centro Ricerche Produzioni Vegetali	Via Vicinale Monticino 1965 47020 DIEGARO DI CESENA FC
33	Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Produzione Vegetale (Di.Pro.Ve) - Sez di Coltivazioni Arboree	Via Celoria, 2 20133 MILANO
34	Università degli Studi di Bologna - DI.S.T.A. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali	Viale Fanin, 42 40127 BOLOGNA
35	Università degli Studi di Bari - D.S.P.V. Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
36	Università degli Studi di Bari Istituto di Tecnologie dei Prodotti Agroalimentari	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
37	ARSIA - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale	Via Pietrapiana, 30 50121 FIRENZE
38	Università degli Studi di Catania Dipartimento di scienze e tecnologie fitosanitarie	Via Valdisavoia, 5 95123 CATANIA
39	Consorzio Vino Chianti	Lungarno Corsini, 4 50144 FIRENZE
40	Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano	Piazza Grande, 7 53045 MONTEPULCIANO SI
41	Regione Lombardia Direzione Agricoltura	P.zza IV Novembre, 5 20124 MILANO
42	Consorzio Agrario di Siena	Via Pianigiani 9 53100 SIENA
43	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Biotecnologie Agrarie	Via G. Donizetti, 6 50144 FIRENZE
44	Consorzio della denominazione San Gimignano	Villa della Rocca 53037 SAN GIMIGNANO SI
45	Fondazione "Fojanini" di Studi Superiori, Sondrio	Via Valeriana 32 23100 SONDRIO
46	ARUSIA - Agenzia Regionale Umbra per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura	Via Fontivegge, 51 06124 PERUGIA
47	ARSSA - Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo in Abruzzo	Piazza Torlonia, 91 67051 AVEZZANO AQ
48	Consorzio tutela del Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC	Via Ludovico Ariosto, 67 60030 (Loc. Moie) MAIOLATI SPONTINI AN

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
49	Azienda Val di Maggio Arnaldo Caprai Società à Agricola s.r.l.	Località Torre di Montefalco 06036 MONTEFALCO PG
50	Col d'Orcia s.r.l. Società Agricola	Via Giuncheti 53020 SANT'ANGELO IN COLLE SI
51	Progetto Agricoltura s.r.l.	Via Gramsci, 140 52025 MONTEVARCHI AR
52	Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lecce	Viale Gallipoli 39 73100 LECCE
53	Institut Agricole Régional	Reg. La Rochére 1/A 11100 AOSTA
54	Sig. Umberto Angelini	Località Renzon 37013 CAPRINO VERONESE VR
55	Donninelli Vivai Piante	Via S. Maria, 39 60020 CASTELFERRETTI AN
56	Agriserv s.r.l.	Via dell'Artigianato, 21 53011 CASTELLINA IN CHIANTI SI
57	Azienda Agricola Vivaistica Piante Mediterranee di Guido Dr. Giuseppe	Via San Nicola 78 73100 LECCE
58	Vitis Rauscedo Società Cooperativa Agricola	Via Richinvelda 45 33095 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA PN
59	ENOTRIA s.s. di Tempesta e Scotton	Via Campagnole 2 31050 CAVASAGRA DI VEDELAGO TV
60	C.I.V.V. AMPELOS	Via Tebano 45 48018 FAENZA RA
61	ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche	Via dell'Industria, 1 60026 OSIMO STAZIONE AN
62	Provincia di Grosseto - Dip. Attività Produttive, Lavoro e Società - Settore Sviluppo Rurale e Attività Produttive	Via Pietro Micca 39 58100 GROSSETO

SEZIONE VII - elenco proponenti l’omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
63	CRA-ENC Unità di ricerca per le produzioni enologiche dell'Italia centrale	Via Cantina Sperimentale 1 00049 VELLETRI RM
64	CRA-PAV Centro di ricerca per la patologia vegetale	Via C. G. Bertero 22 00156 ROMA
65	DALMONTE GUIDO E VITTORIO s.s. Società Agricola	Via Casse, 1 48013 BRISIGHELLA RA
66	Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia"	Via Cisternino, 281 70010 LOCOROTONDO BA
67	CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo	Via Ceglie, 9 70010 VALENZANO BA
68	Vivai Cooperativi di Padergnone	Via Barbazan, 13 38070 PADERGNONE TN
69	Az. Agr. Vivaistica Viticola Longobardi Antonio	Via Mangia, 29 73020 SERRANO DI CARPIGNANO SALENTINO LE
70	Università degli Studi di Torino - Facoltà di Agraria - Di.Va.P.R.A. Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali	Via Leonardo da Vinci, 44 10095 GRUGLIASCO TO
71	CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Sezione di Bari c/o Dipartimento Protezione Piante e Microbiologia applicata	Via Amendola, 165/A 70126 BARI
72	ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio	Via R. Lanciani, 38 00162 ROMA
73	Università degli Studi di Foggia Dipartimento di Scienze Agroambientali Chimica e Difesa Vegetale	Via Napoli, 25 71100 FOGGIA
74	C.Ri.V.E.A. - Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo	Via S. Giacomo, 1 66010 MIGLIANICO CH
75	Istituto Regionale della Vite e del Vino	Via Libertà, 66 90143 PALERMO
76	Centro Sperimentale Vitivinicolo Regionale "Tenuta Cannona"	Loc. Cannona, 518 15071 CARPENETO AL
77	Consorzio Tutela Gavi	Corte Zerbo, 27 15066 GAVI AL
78	Vivai Cantone di Gandini Ercolano e Domenico	Strada dei Colli Sud 46040 MONZAMBANO MN
79	Università di Verona Dipartimento di Biotecnologie cattedra di viticoltura	Villa Lebrecht - Viale della Pieve, 70 37029 SAN FLORIANO VR

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
80	Regione Puglia - Assessorato Agricoltura	Lungomare Nazario Sauro, 47 70121 BARI BA
81	Università degli Studi della Tuscia Dipartimento di Produzione Vegetale	Via San Camillo de Lellis 01100 VITERBO VT
82	CRA-VIC Unità di Ricerca per la Viticoltura	Via Romea, 53 52100 AREZZO AR
83	Società Agricola Spiazzi Vivai di Spiazzi Carlo e Gianfranco S.S.	Via Tacconi, 3 37010 PASTRENGO VR
84	Regione Siciliana - Assessorato Risorse Agricole e Alimentari	Viale della Regione Siciliana, 4600 90145 PALERMO
85	Università degli Studi di Palermo Dipartimento Demetra - Colture Arboree	Viale delle Scienze, Edificio 4 90128 PALERMO
86	Associazione Florovivaisti Trentini (A.FLO.VI.T.) Sezione A.V.I.T.	Via Guardini, 73 38100 TRENTO
87	TOS.CO.VIT. Associazione Toscana Costitutori Viticoli	Via Vecchia di Marina, 6 56122 SAN PIERO A GRADO PI
88	Scomat s.c.r.l. - Società Cooperativa per la Valorizzazione dei Prodotti Agricoli	Via De' Serragli, 133 50124 FIRENZE
89	Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e dell'Ambiente Agroforestale Sezione di "Coltivazioni Arboree" -	Via delle Idee, 30 50019 SESTO FIORENTINO FI
90	Azienda Agricola Vivai Viti Bianchi Carla	Via Aurelia, 297 55041 LIDO DI CAMAIORE LU
91	Azienda Agricola Vivai Signorini Franco	Via di Borra, 3 56043 LORENZANA PI
92	ERSAF Lombardia - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	Via Pola, 12 20124 MILANO MI
93	Vivai Baldi Stefano	Via Paradosso, 2 48012 BAGNACAVALLO RA

SEZIONE VII - elenco proponenti l'omologazione dei cloni

Codice	Denominazione proponente	Indirizzo
94	Pépinières Guillaume	70700 CHARCENNE - FRANCE
95	Azienda Librandi Antonio & Nicodemo S.p.A.	SS 106 Contrada S. Gennaro 88811 CIRO' MARINA KR
96	Vivai Sommadossi s.s agr.	Via Barbazan, 40/B 38070 PADERGNONE TN
97	Vivai Sommadossi Enzo	Via Barbazan, 34 38070 PADERGNONE TN
98	Consorzio per la Valorizzazione dei Prodotti Ortoflorovivaistici Veronesi	Via Locatelli, 1 37122 VERONA
99	Provincia di Verona - Servizio Agricoltura	Via della Pieve, 64 37029 San Floriano VR
100	Azienda Barone Ricasoli S.p.A.	Loc. Madonna a Brolio 53013 GAIOLE DI CHIANTI SI
101	Burroni Fabio	Via Niccolò da Uzzano, 107 50125 FIRENZE FI
102	Gini vivai	Via Palmiro Togliatti, 41 56040 CENAIA PI
103	Cavit s. c. Trento	Via del Ponte, 31 38123 TRENTO
104	Provincia autonoma di Trento Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste	Via Romagnosi, 9 - Centro Europa 38100 TRENTO
105	Barbieri Valerio	Via Per Cerbaia, 7 50020 LA ROMOLA FI
106	Azienda Agricola Pelagrilli - Siro Pacenti	Località Pelagrilli 53024 MONTALCINO SI
107	Fattoria La Vialla	Località Sette Ponti 52029 CASTIGLION FIBOCCHI AR

18A01038
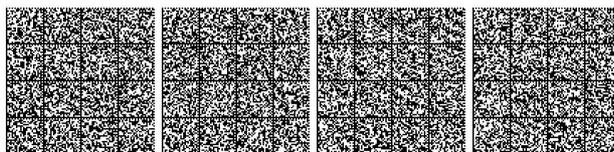
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 gennaio 2018.

Scioglimento di cinquantotto società cooperative aventi sede nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le 58 società cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da più di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile, il quale impone lo scioglimento d'autorità di una società cooperativa che non deposita il bilancio di esercizio da oltre cinque anni;

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di 58 società cooperative aventi sede nelle Regioni: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto, riportate nell'allegato elenco, parte integrante del decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2018

Il direttore generale: MOLETI
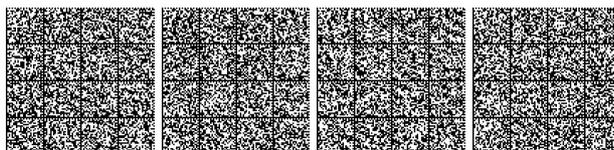
ALLEGATO

ELENCO N.1/SC/2018 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*
1	COLLELUNGO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	02287070789	CS - 155722	SPEZZANO DELLA SILA	CS	CALABRIA	2011
2	RI.GE.A SOCIETA' COOPERATIVA	03020060780	CS - 205592	ROSSANO	CS	CALABRIA	2011
3	PRO HAPPY SOCIETA' COOPERATIVA	03114390796	KR - 172947	CROTONE	KR	CALABRIA	2011
4	MADONNA DELLE GRAZIE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	01869680643	AV - 110054	ARIANO IRPINO	AV	CAMPANIA	2011
5	SPES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02523470645	AV - 164070	MONTEMARANO	AV	CAMPANIA	2011
6	COOPERATIVA EDILIZIA MARCHIGIANI	03577950615	CE - 255164	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	CAMPANIA	2011
7	DI COSTANZO ALFONSO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	03427030618	CE - 243113	CASERTA	CE	CAMPANIA	2011
8	ENEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05377481212	NA - 749812	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2011
9	SOCIETA' COOPERATIVA OLIVICOLA TIMBARUOLO	04965250659	SA - 408739	MONTANO ANTILIA	SA	CAMPANIA	2011
10	FELSIMEDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02738771209	BO - 463258	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2011
11	PENTA TRASPORTI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03093431207	BO - 491452	CALDERARA DI RENO	BO	EMILIA ROMAGNA	NO
12	RIVOLUZIONE NATURALE SOCIETA' COOPERATIVA	03728900402	FO - 313869	FORLI	FC	EMILIA ROMAGNA	2011
13	COSTRUIRE ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	03818980405	FO - 317746	CESENATICO	FO	EMILIA ROMAGNA	2011
14	NEVERLAND SOCIETA' COOPERATIVA	01339990333	PC - 153875	PIACENZA	PC	EMILIA ROMAGNA	2011
15	TECNOMEC SOC. COOP. A R.L.	00914310339	PC - 114753	ROTTOFRENO	PC	EMILIA ROMAGNA	2011
16	SARA GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	02503770352	RE - 287442	SCANDIANO	RE	EMILIA ROMAGNA	NO
17	SPAZIO MULTIPLO SOCIETA' COOPERATIVA	01074130574	RI - 66299	RIETI	RI	LAZIO	NO
18	ANIMA ITALIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10923501000	RM - 1264596	ROMA	RM	LAZIO	2011
19	CBL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS	08918321004	RM - 1127632	ROMA	RM	LAZIO	2011
20	COOPERATIVA DI PESCA ASSO SECONDA	04115521009	RM - 735077	ROMA	RM	LAZIO	2011
21	LIBEN SOCIETA' COOPERATIVA	06632711005	RM - 1295823	ROMA	RM	LAZIO	2011
22	MIDICOOP - SALARIO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	07927150586	RM - 638437	ROMA	RM	LAZIO	2011
23	MILLENNIUM MULT-SERVICES COOPERATIVA SOCIALE	09498981001	RM - 1167911	ROMA	RM	LAZIO	2011
24	NEW ART STUDIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	06083051000	RM - 974971	ROMA	RM	LAZIO	2011
25	S.A.R.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITA TA	06820801006	RM - 992530	ROMA	RM	LAZIO	2011
26	PROGETTO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	01845000569	VT - 133193	VITERBO	VT	LAZIO	2009
27	ASTRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01325000113	SP - 119253	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	2011
28	LA CASA ECOLOGICA LUNIGIANA COOPERATIVA EDILIZIA	01315720118	SP - 118515	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	2011
29	LA CASA ECOLOGICA DEL PONENTE COOPERATIVA EDILIZIA	01513040095	SV - 152961	ALBENGA	SV	LIGURIA	2011
30	ARTEK SOCIETA' COOPERATIVA	01568590705	CB - 118392	CAMPOBASSO	CB	MOLISE	2011
31	SAN LORENZO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01571460706	CB - 118687	BUSSO	CB	MOLISE	2011
32	MULTISERVICE GROUP FOREVER SOCIETA' COOPERATIVA	01502920059	AT - 120431	ASTI	AT	PIEMONTE	NO
33	ERACLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10332460012	TO - 1124333	TORINO	TO	PIEMONTE	2011

ELENCO N.1/SC/2018 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*
34	PROGRESSO-PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA A RESPONSABILITA	08710510010	TO - 995263	CALUSO	TO	PIEMONTE	2011
35	A.R.C.O. (ACCOGLIENZA RICERCA CAMBIAMENTO OPPORTUNITA') SOCIETA ONLUS	06685420728	BA - 503174	GIOVINAZZO	BA	PUGLIA	2011
36	BORGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA IN FORMA ABBREVIATA "BORGO	06405240729	BA - 483465	BARI	BA	PUGLIA	2011
37	COOPERATIVA SOCIALE MULTISERVIZI G.I.A.D.A. GESTIONE INTEGRATA ATTIVITA' DI	05443550727	BA - 419977	GIOIA DEL COLLE	BA	PUGLIA	2011
38	PALAZZO MARIA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	06417130728	BA - 484239	BARI	BA	PUGLIA	2011
39	DOMANI SERENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O IN FORMA ABBREVIATA	02223010741	BR - 129796	LATIANO	BR	PUGLIA	2011
40	IDEA NOVIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02200810741	BR - 128312	BRINDISI	BR	PUGLIA	2011
41	VIVERE E CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02296360742	BR - 135444	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	PUGLIA	2011
42	CONSORZIO EURO COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03547870711	FG - 255204	FOGGIA	FG	PUGLIA	2011
43	COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA - EUROCOOP	01573820717	FG - 140560	CARAPELLE	FG	PUGLIA	2011
44	AGROBIO SALENTO SOCIETA' COOPERATIVA	04312690755	LE - 281509	LECCE	LE	PUGLIA	2011
45	ANGLO SARDA SOCIETA' COOPERATIVA	03354850921	CA - 265017	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO
46	CO.IM.TEC. SOC.COOP..	02568340927	CA - 208710	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2011
47	EVO.TEC. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03337890929	CA - 263812	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2011
48	IDEENATURA IN SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA	03391260928	CA - 267930	PULA	CA	SARDEGNA	2011
49	IL CASALE DEL BENESSERE FISICO-BIOLOGICO SOCIETA' COOPERATIVA SOC IALE	03376840926	CA - 266757	SAN SPERATE	CA	SARDEGNA	NO
50	NAROMI SOCIETA' COOPERATIVA	03381070923	CA - 267124	SELARGIUS	CA	SARDEGNA	NO
51	TRASPORTI TORTOROLO SOC. COOPERATIVA	03368560920	CA - 266276	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	2011
52	ARTISTICA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	02012060907	SS - 141966	USINI	SS	SARDEGNA	2011
53	C'ERA UNA VOLTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	02115290906	SS - 149599	ALGHERO	SS	SARDEGNA	2011
54	CONSORZIO BIOSPHERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA: BIOSPHERA	01186640452	MS - 120132	MASSA	MS	TOSCANA	2011
55	COOPERATIVA ILIRIA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01299970523	SI - 136413	COLLE DI VAL D'ELSA	SI	TOSCANA	2011
56	DINAMICA - SOCIETA' COOPERATIVA	01318780523	SI - 138029	SIENA	SI	TOSCANA	2011
57	ZENITH SOCIETA' COOPERATIVA	04488890288	PD - 393733	MONTEGROTTO TERME	PD	VENETO	2011
58	MEDIALCUTURE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	03302300276	VE - 297249	VENEZIA	VE	VENETO	2011

18A01032

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Trasporti Valdarno CDP Società cooperativa», in Terranuova Bracciolini e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Trasporti Valdarno CDP Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 24.470,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 212.716,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -188.246,00;

Considerato che in data 1° settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Trasporti Valdarno CDP Società cooperativa», con sede in Terranuova Bracciolini (AR) (codice fiscale n. 01898530512) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Franco Arrigucci (codice fiscale RRGFNC46A19A390S) nato ad Arezzo il 19 gennaio 1946, ivi domiciliato, via di Castelsecco n. 33.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01053

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Media Work Società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Media Work Società cooperativa in liquidazione»;
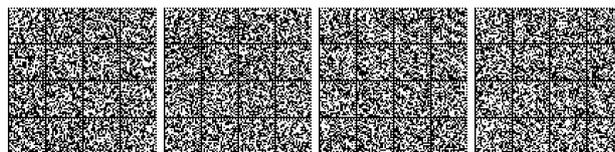
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostan-

ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.506.210,00, si riscontra una massa debitoria di € 2.004.903,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 565.541,00;

Considerato che in data 7 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Media Work Società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale n. 02608320640) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Enrico Crisci, nato a Tivoli (RM) il 23 ottobre 1971 (codice fiscale CRSNRC71R23L182M), e domiciliato in Roma, via Salaria n. 400.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01054

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sintek Soc. cooperativa in liquidazione», in Pistoia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Sintek soc. cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 332.964,00 si riscontra una massa debitoria di € 518.958,00 ed un patrimonio netto negativo di € -187.590,00;

Considerato che in data 7 agosto 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sintek soc. cooperativa in liquidazione», con sede in Pistoia (codice fiscale 01466090477) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.
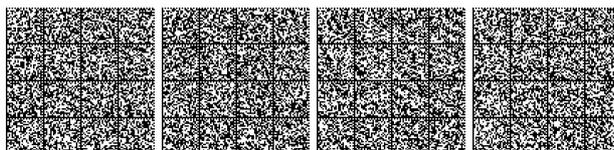
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alberto Narbona (codice fiscale NRBLRT70M11I138L) nato a Sanremo (Imperia) l'11 agosto 1970, e domiciliato in Pistoia, via dello Stadio n. 2/d.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01055

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gruppo Tecnologico di Servizi Società cooperativa in liquidazione», in Monte San Savino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Gruppo Tecnologico di Servizi società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.108.144,00 si riscontra una massa debitoria di € 1.139.565,00 ed un patrimonio netto negativo di € -45.448,00;

Considerato che in data 11 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gruppo Tecnologico di Servizi società cooperativa in liquidazione», con sede in Monte San Savino (Arezzo) (codice fiscale 02020170516) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Franco Arrigucci (codice fiscale RRGFNC46A19A390S) nato ad Arezzo il 19 gennaio 1946, ivi domiciliato, via di Castelsecco n. 33.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01057

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edilcomarpe Società cooperativa in liquidazione», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. l35;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Edilcomarpe società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 20l6, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 619.769,00 si riscontra una massa debitoria di € 838.265,00 ed un patrimonio netto negativo di € -248.866,00;

Considerato che in data 1° settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilcomarpe società cooperativa in liquidazione», con sede in Grosseto (codice fiscale 00199150533) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Lari (codice fiscale LRARRT64C24E202L) nato a Grosseto il 24 marzo 1964, e domiciliato in Firenze, via dei Cerretani n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01058

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Poliservice Società cooperativa», in Bucine e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Poliservice Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 798.767,00 si riscontra una massa debitoria di € 1.210.088,00 ed un patrimonio netto negativo di € -451.998,00;

Considerato che in data 19 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Poliservice Società cooperativa», con sede in Bucine (AR) (codice fiscale 01779370566) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Franco Arrigucci (codice fiscale RRGFNC46A19A390S) nato ad Arezzo il 19 gennaio 1946, ivi domiciliato, via di Castelsecco n. 33.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01059

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edificatrice S. Ignazio in liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa Edificatrice S. Ignazio in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 maggio 2017, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 8.574.307,00 si riscontra una massa debitoria pari ad € 12.777.798,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -4.853.491,00;

Considerato che in data 11 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edificatrice S. Ignazio in liquidazione», con sede in Prato (codice fiscale 01869200970) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Morganti (codice fiscale MRGMHL71A19G999G), nato a Prato il 19 gennaio 1971, ivi domiciliato, via Baldinucci n. 41.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01060
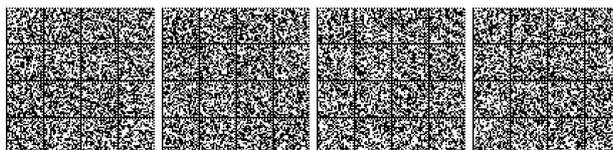
DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «G & V Global Service Società cooperativa», in Città Sant'Angelo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «G & V Global Service società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2014, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 8.727,78 si riscontra una massa debitoria pari ad € 54.947,40 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -31.888,89;

Considerato che in data 26 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «G & V Global Service società cooperativa», con sede in Città Sant'Angelo (PE) (codice fiscale 02008440683) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alberto Guidoni (codice fiscale GDNLRT52B28C096J) nato a Castel di Sangro (AQ) il 28 febbraio 1952, e domiciliato in Cepagatti (PE), via Attilio Fiorani n. 51/a.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01061

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tuscany Logistics Società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Tuscany Logistics società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 495.859,00 si riscontra una massa debitoria di € 645.710,00 ed un patrimonio netto negativo di € -210.594,00;

Considerato che in data 14 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-

ni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tuscany Logistics società cooperativa», con sede in Firenze (codice fiscale 06359340483) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Eleonora Di Vona (codice fiscale DVNLNR74P57E340C) nata a Isola del Liri (FR) il 17 settembre 1974, e domiciliata in Firenze, borgo Pinti n. 80.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01062

DECRETO 29 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Saned Coop Società cooperativa sociale», in Orsogna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Saned Coop società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 5.827,44 si riscontra una massa debitoria pari ad € 47.579,23 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -41.751,79;

Considerato che in data 25 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Saned Coop società cooperativa sociale», con sede in Orsogna (Chieti) (codice fiscale 02162310698) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Di Fabio (codice fiscale DFBMTT82L04C632M) nato a Chieti il 4 luglio 1982, ivi domiciliato, via Eugenio Bruno n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 gennaio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A01056
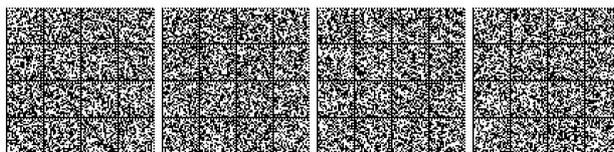
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

DELIBERA 19 gennaio 2018.

Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2017-2019. (Delibera n. 1/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», e, in particolare, l'art. 12, comma 1;

Visto il regolamento interno del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, approvato con delibera del Comitato n. 1/2015 dell'11 giugno 2015 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2015, e, in particolare, l'art. 2, comma 1;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

È approvato lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2017-2019 (art. 12, comma 1, legge n. 125/2014).

La versione integrale del documento è pubblicata sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Roma, 19 gennaio 2018

Il segretario del CICS
vice Ministro della cooperazione allo sviluppo
GIRO

18A01071

DELIBERA 19 gennaio 2018.

Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2016. (Delibera n. 2/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», e, in particolare, l'art. 12, comma 4;

Visto il regolamento interno del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, approvato con delibera del Comitato n. 1/2015 dell'11 giugno 2015 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2015, e, in particolare, l'art. 2, comma 1;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

È approvata la relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo del 2016 (art. 12, comma 4, legge n. 125/2014).

La versione integrale del documento è pubblicata sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Roma, 19 gennaio 2018

Il segretario del CICS
vice Ministro della cooperazione allo sviluppo
GIRO

18A01070

DELIBERA 19 gennaio 2018.

Linee guida per progetti di cooperazione in ambito «Energia e Sviluppo». (Delibera n. 3/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», e, in particolare, l'art. 12, comma 2;

Visto il regolamento interno del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, approvato con delibera del Comitato n. 1/2015 dell'11 giugno 2015 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2015, e, in particolare, l'art. 2, comma 1;

Preso atto dei lavori condotti dalla piattaforma multiattoriale a supporto delle energie rinnovabili che a partire dal maggio 2016 ha avviato un'istruttoria per giungere ad un documento di *policy* settoriale denominato Linee guida per progetti di cooperazione in ambito «Energia e Sviluppo»;
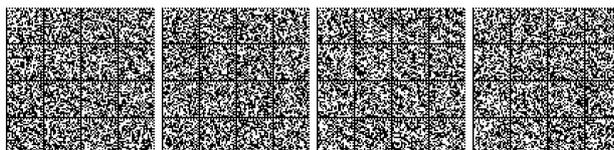
Preso atto che i lavori della piattaforma ed il documento sulle linee guida per progetti di cooperazione in ambito «Energia e Sviluppo» sono stati condivisi nell'ambito dei lavori dei competenti gruppi di lavoro del CNCS e del CICS;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Delibera:

Sono approvate le linee guida per progetti di cooperazione in ambito «Energia e Sviluppo».

La versione integrale del documento è pubblicata sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Roma, 19 gennaio 2018

Il segretario del CICS vice Ministro della cooperazione allo sviluppo
GIRO

18A01069

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lormetazepam Germed».

Estratto determina AAM/PPA n. 55 del 25 gennaio 2018

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.11.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Introduzione di obblighi e condizioni relativi ad un'autorizzazione all'immissione in commercio, o modifiche ad essi apportate, relativamente ai medicinali LORMETAZEPAM GERMED.

Codice pratica: VN2/2016/312.

È autorizzato l'aggiornamento del RMP relativamente al medicinale «Lormetazepam Germed», nella forma e confezione: A.I.C. n. 036042012 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Germed Pharma S.r.l. (codice fiscale 03227750969) con sede legale e domicilio fiscale in via Venezia, 2 - 20834 Nova Milanese (Monza e Brianza), Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01024

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tetramil».

Estratto determina AAM/PPA n. 56 del 25 gennaio 2018

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: B.II.d.1.a), B.II.d.1.c), B.II.d.1.e), B.II.a.3.b.2), B.II.b.3), B.II.b.5), relativamente al medicinale TETRAMIL.

Codice pratica: VN2/2017/210.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

B.II.a.3.b.2:

da:	a:
Excipients Boric acid: 1,450 g/100 ml Borax: 0,350 g/100 ml Water for injection: up to 100,000 ml	Excipients Boric acid: 1,25 g/100 ml Borax: 0,05 g/100 ml Disodium EDTA: 0.10 g/100 ml Sodium chloride: 0.20 g/100 ml Water for injection: up to 100,000 ml

B.II.b.5.z): Aggiunta del IPC sulla soluzione in bulk pH: 5.3 - 5.7;

B.II.d.1.e);

B.II.d.1.a:

da:	a:
Specifica al rilascio: pH: 7.0 - 7.2 Assay: - Pheniramine maleate 95,0 - 110,0% - Tetryzoline HCl 95,0 - 110,0% Shelf-life specification: pH: 7.0 - 7.2 Titolo: - Pheniramine maleate 95,0 - 110,0% - Tetryzoline HCl 95,0 - 110,0%	Specifica al rilascio: pH: 5.3 - 5.7 Assay: - Pheniramine maleate 95,0 - 105,0% - Tetryzoline HCl 95,0 - 105,0% Shelf-life specification: pH: 5.1 - 5.7 Assay: - Pheniramine maleate 95,0 - 105,0% - Tetryzoline HCl 95,0 - 105,0%

B.II.d.1.c: aggiunta del test per l'osmolalità 300 ± 30 mOsm/Kg sia al rilascio che alla shelf life;

B.II.b.3: eliminazione del sovradosaggio del 3% applicato ai due principi attivi: Tetrahydrozoline hydrochloride e Pheniramine maleate.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l. (codice fiscale 01423300183), con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi n. 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia) Italia.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01025

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flubason».

Estratto determina AAM/PPA n. 57 del 25 gennaio 2018

Autorizzazione della variazione: Variazioni di tipo II: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale FLUBASON.

Codice pratica: VN2/2017/287.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Flubason», nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 022864021 - «0,25% Emulsione cutanea» 15 bustine monodose da 2 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano, Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01026

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alburex».

Estratto determina AAM/PPA n. 58 del 25 gennaio 2018

Autorizzazione delle variazioni: Variazioni di tipo II: B.I.a.1), B.II.b.1), B.I.b. 2), B.II.b.2), B.II.d.2), relativamente al medicinale ALBUREX.

Numero di procedura: n. DK/H/1508/001-003/II/061/G.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

introduzione del sito CSL Behring (CSLB) di Kankakee, IL, USA, per la produzione dell'intermedio Precipitato C da utilizzare per l'ulteriore processamento a prodotto finito nello stesso sito di Kankakee (USA) e nel sito CSL Behring di Berna (Switzerland);

introduzione dell'elettrodo iono-selettivo (Ion-selective electrode - ISE) quale metodo alternativo per misurare il contenuto di sodio nella soluzione di albumina dopo la diafiltrazione durante la produzione del principio attivo a CSLB, Bern, Switzerland;

introduzione del sito CSLB di Marburg, Germania, quale sito di confezionamento secondario per il prodotto finito;

introduzione del sito CSLB, Kankakee, IL, USA come sito produttivo alternativo del prodotto finito ad eccezione delle fasi di controllo e di rilascio lotti e di confezionamento secondario;

introduzione del sito CSLB di Marburg quale produttore responsabile del controllo sul prodotto finito fabbricato a CSLB, Kankakee, IL, USA e quale sito di back-up per le fasi di controllo e rilascio per il prodotto finito fabbricato a CSLB, Berna, Switzerland;

estensione al sito CSLB, Kankakee, USA, e al sito di back-up CSLB, Berna, Svizzera, delle procedure di controllo sul prodotto finito, già in uso nel sito CSLB di Marburg, Germania.

Titolare A.I.C.: CSL Behring GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Marburg, Emil Von Behring Strasse 76, Germania (DE).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01027

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Polioboostrix».

Estratto determina AAM/PPA n. 59 del 25 gennaio 2018

Autorizzazione della variazione: Variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale POLIOBOOSTRIX.

Numero di procedura: n. DE/H/0466/003-004/II/126.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Polioboostrix», nelle forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2 - CAP 37135, Italia, codice fiscale 00212840235.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01028

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diflucan».

Estratto determina AAM/PPA n. 60 del 25 gennaio 2018

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e C.I.3 *b)*, e variazioni di tipo I: IA - A.7, IA in - B.IV. 1 *a)* 1, IA in - B.IV.1 b, e C.I.z), relativamente al medicinale DIFLUCAN;

Numeri di procedura:

N. DE/H/xxxx/WS/375;

N. DE/H/xxxx/WS/315;

N. DE/H/xxxx/WS/323;

N. DE/H/xxxx/IA/857/G.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette relativamente al medicinale Diflucan, nelle forme e confezioni autorizzate;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (LT), via Isonzo, 71, cap. 04100, Italia, codice fiscale 06954380157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01029

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octanorm».

Estratto determina AAM/PPA n. 61 del 25 gennaio 2018

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e della Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale OCTANORM;

Numero di procedura: n. SE/H/0390/001/II/053/G.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Octanorm», nelle forme e confezioni autorizzate;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Octapharma Italy S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Cisanello, 145, cap 56100, Italia, codice fiscale n. 01887000501.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01030

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossicodone e Naloxone Teva».

Estratto determina n. 159/2018 del 29 gennaio 2018

Medicinale: OSSICODONE E NALOXONE TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.R.L. - viale del Mulino, 01 - Centro direzionale Milanofiori Nord - Palazzo U 10 - 20090 Assago (Milano).

Confezioni:

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914011 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914023 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914035 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914047 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914050 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914062 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914074 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 56x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914086 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914098 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914100 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914112 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914124 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 043914136 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 043914148 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 200 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 043914151 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 250 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 043914163 (in base 10);

«10 mg/5mg Compresse A Rilascio Prolungato» 10 Compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914175 (in base 10);

«10 mg/5mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914187 (in base 10);

«10 mg/5mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914199 (in base 10);

«10 mg/5mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914201 (in base 10);

«10 mg/5mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914213 (in base 10);

«10 mg/5mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914225 (in base 10);

«10 mg/5mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914237 (in base 10);

«10 mg/5mg compresse a rilascio prolungato» 56x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914249 (in base 10);

«10 mg/5mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914252 (in base 10);

«10 mg/5mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914264 (in base 10);

«10 mg/5mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914276 (in base 10);

«10 mg/5mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914288 (in base 10);

«10 mg/5mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 043914290 (in base 10);

«10 mg/5mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 043914302 (in base 10);

«10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 200 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 043914314 (in base 10);

«10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 250 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 043914326 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914338 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914340 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 Compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914353 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914365 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914377 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914807 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914389 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 56x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914391 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914403 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914415 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914427 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - AIC n. 043914439 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 043914441 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 043914454 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 200 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 043914466 (in base 10);

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 250 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 043914478 (in base 10);

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914480 (in base 10);

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914492 (in base 10);

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914504 (in base 10);

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914516 (in base 10);

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914528 (in base 10);

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914530 (in base 10);

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914542 (in base 10);

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 56x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914555 (in base 10);

«30 mg /15 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914567 (in base 10);

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914579 (in base 10);

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914581 (in base 10);

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914593 (in base 10);

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 043914605 (in base 10);

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 043914617 (in base 10);

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 200 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 043914629 (in base 10);

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 250 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 043914631 (in base 10);

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914643 (in base 10);

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914656 (in base 10);

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914668 (in base 10);

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914670 (in base 10);

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914682 (in base 10);

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914694 (in base 10);

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914706 (in base 10);

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 56x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914718 (in base 10);

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914720 (in base 10);

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914732 (in base 10);

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914744 (in base 10);

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914757 (in base 10);

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 043914769 (in base 10);

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 043914771 (in base 10);

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 200 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 043914783 (in base 10);

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 250 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 043914795 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 10x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914819 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 14x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914821 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 20x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914833 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 28x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914845 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914858 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 50x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914860 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914872 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 90x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914884 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 98x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914896 (in base 10);

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 100x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914908 (in base 10);

«10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 10x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914910 (in base 10);

«10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 14x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914922 (in base 10);

«10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 20x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914934 (in base 10);

«10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 28x1 Compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914946 (in base 10);

«10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914959 (in base 10);

«10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 50x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914961 (in base 10);

«10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914973 (in base 10);

«10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 90x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914985 (in base 10);

«10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 98x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914997 (in base 10);

«10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 100x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306014;

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 10x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306026;

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 14x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306038;

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 20x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306040;

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 28x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306053;

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306065;

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 50x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306077;

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306089;

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 90x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306091;

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 98x1 Compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306103;

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 100x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306115;

30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 10x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306127;

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 14x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306139;

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 20x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306141;

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 28x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306154;

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 Compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306166,

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 50x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306178;

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306180;

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 90x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306192;

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 98x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306204;

«30 mg/15 mg compresse a rilascio prolungato» 100x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306216;

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 10x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306228;

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 14x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306230;

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 20x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306242;

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 28x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306255;

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306267;

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 50x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306279;

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306281;

«40 mg/20 mg compresse a rilascio Prolungato» 90x1 Compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306293;

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 98x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306305;

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 100x1 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 045306317.

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principi attivi: ossicodone cloridrato e naloxone cloridrato diidrato;

eccipienti:

nucleo della compressa: polivinile acetato, povidone, sodio laurilsolfato, silice colloidale anidra, cellulosa microcristallina, magnesio stearato;

rivestimento della compressa:

ossicodone e naloxone Teva 5 mg/2,5 mg: polivinile alcool; titanio diossido (E171); macrogol; talco;

ossicodone e naloxone Teva 10 mg/5 mg: polivinile alcool; titanio diossido (E171); macrogol; talco; ferro ossido rosso (E172;);

ossicodone e naloxone Teva 20 mg/10 mg: polivinile alcool; titanio diossido (E171); macrogol; talco;

ossicodone e naloxone Teva 30 mg/15 mg: polivinile alcool; titanio diossido (E171); macrogol; talco; ferro ossido giallo (E172);

ossicodone e naloxone Teva 40 mg/20 mg: Polivinile alcool; titanio diossido (E171); macrogol; talco; ferro ossido rosso (E172).

Indicazioni terapeutiche: dolore severo, che può essere adeguatamente gestito solo con oppioidi analgesici.

Trattamento sintomatico di seconda linea per i pazienti affetti dalla sindrome idiopatica delle gambe senza riposo, da severa a molto severa, dopo l'insuccesso della terapia dopaminergica.

L'antagonista oppioide naloxone è aggiunto per contrastare la stipsi indotta dall'oppioide, esercitata attraverso il blocco dell'azione di ossicodone a livello dei recettori oppioidi localizzati nel tratto gastrointestinale.

Ossicodone e naloxone Teva è indicato negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914047 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 6,73; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 12,62;

«10 mg/5mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914201 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 9,66; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 18,12;

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914365 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 16,82; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 31,54.

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Al/Pvc/Pe/Pvdc - A.I.C. n. 043914670 (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 29,51; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 55,35.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ossicodone e Naloxone Teva» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ossicodone e Naloxone Teva» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01031

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Milprazon 4 mg/10 mg» compresse rivestite con film per gatti di taglia piccola e gattini che pesano almeno 0,5 Kg e «Milprazon 16 mg/40 mg» compresse rivestite con film per gatti che pesano almeno 2 Kg.

Estratto decreto n. 11 del 15 gennaio 2018

Procedura europea di Repeat Use n. UK/V/0531/001-002/E/001.

Procedura europea n. UK/V/0531/001-002/IB/005.

Medicinale veterinario MILPRAZON 4 mg/10 mg compresse rivestite con film per gatti di taglia piccola e gattini che pesano almeno 0,5 kg e MILPRAZON 16 mg/40 mg compresse rivestite con film per gatti che pesano almeno 2 kg.

Titolare A.I.C.: la società Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento della ditta titolare dell'A.I.C. Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia e lo stabilimento TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, Cuxhaven 27472 Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

«Milprazon» 4 mg/10 mg compresse rivestite con film per gatti di taglia piccola e gattini che pesano almeno 0,5 kg:

scatola contenente 1 blister con 2 compresse - A.I.C. n. 105103016;

scatola contenente 1 blister con 4 compresse - A.I.C. n. 105103028;

scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno - A.I.C. n. 105103030;

«Milprazon» 16 mg/40 mg compresse rivestite con film per gatti che pesano almeno 2 kg:

scatola contenente 1 blister con 2 compresse – A.I.C. n. 105103042;

scatola contenente 1 blister con 4 compresse – A.I.C. n. 105103055;

scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno – A.I.C. n. 105103067.

Composizione:

«Milprazon» 4 mg/10 mg compresse rivestite con film per gatti di taglia piccola e gattini che pesano almeno 0,5 kg - Ogni compressa rivestita con film contiene:

principi attivi:

Milbemicina ossima: 4 mg;

Praziquantel: 10 mg;
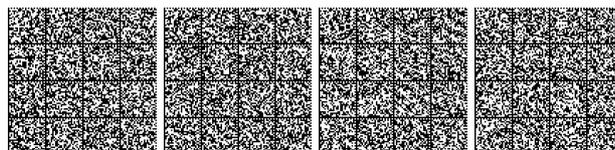
eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

«Milprazon» 16 mg/40 mg compresse rivestite con film per gatti che pesano almeno 2 kg - Ogni compressa rivestita con film contiene:

principi attivi:

Milbemicina ossima: 16 mg;

Praziquantel: 40 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

«Milprazon» 4 mg/10 mg compresse rivestite con film per gatti di taglia piccola e gattini che pesano almeno 0,5 kg: gatti (gatti di piccola taglia e gattini);

«Milprazon» 16 mg/40 mg compresse rivestite con film per gatti che pesano almeno 2 kg: gatti (di peso corporeo di almeno 2 *kg)*.

Indicazioni terapeutiche:

nei gatti: trattamento di infestazioni miste dovute a cestodi e nematodi immaturi e adulti delle seguenti specie:

Cestodi:

Dipylidium caninum;

Taenia spp.;

Echinococcus multilocularis;

Nematodi:

Ancylostoma tubaeforme;

Toxocara cati.

Prevenzione della filariosi cardiopolmonare (Dirofilaria immitis), quando è indicato un trattamento concomitante contro i cestodi.

Validità:

«Milprazon» 4 mg/10 mg compresse rivestite con film per gatti di taglia piccola e gattini che pesano almeno 0,5 kg:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

delle mezze compresse dopo la prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;

«Milprazon» 16 mg/40 mg compresse rivestite con film per gatti che pesano almeno 2 kg:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

delle mezze compresse dopo la prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A01016

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Milquantel 2,5 mg/25 mg» compresse per cani di taglia piccola e cuccioli che pesano almeno 0,5 Kg e «Milquantel 12,5 mg/125 mg» compresse per cani che pesano almeno 5 Kg.

Decreto n. 12 del 15 gennaio 2018

Procedura europea di Repeat Use n. UK/V/0533/001-002/E/001.

Procedura europea n. UK/V/0533/001-002/IB/006.

Medicinale veterinario MILQUANTEL 2,5 mg/25 mg compresse per cani di taglia piccola e cuccioli che pesano almeno 0,5 kg e MILQUANTEL 12,5 mg/125 mg compresse per cani che pesano almeno 5 kg.

Titolare A.I.C.: La società KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia;

Produttore responsabile rilascio lotti:

lo stabilimento della ditta titolare dell'A.I.C. KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

MILQUANTEL 2,5 mg/25 mg compresse per cani di taglia piccola e cuccioli che pesano almeno 0,5 kg;

scatola contenente 1 blister con 2 compresse - A.I.C. n. 105104018;

scatola contenente 1 blister con 4 compresse - A.I.C. n. 105104020;

scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno - A.I.C. n. 105104032;

MILQUANTEL 12,5 mg/125 mg compresse per cani che pesano almeno 5 kg.

scatola contenente 1 blister con 2 compresse - A.I.C. n. 105104044;

scatola contenente 1 blister con 4 compresse - A.I.C. n. 105104057;

scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno - A.I.C. n. 105104069.

Composizione:

«Milquantel» 2,5 mg/25 mg compresse per cani di taglia piccola e cuccioli che pesano almeno 0,5 kg.

Ogni compressa contiene:

Principi attivi:

Milbemicina ossima 2,5 mg;

Praziquantel 25,0 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Milquantel» 12,5 mg/125 mg compresse per cani che pesano almeno 5 kg.

Ogni compressa contiene:

Principi attivi:

Milbemicina ossima 12,5 mg;

Praziquantel 125,0 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

«Milquantel» 2,5 mg/25 mg compresse per cani di taglia piccola e cuccioli che pesano almeno 0,5 kg;

cani (piccola taglia e cuccioli);

«Milquantel» 12,5 mg/125 mg compresse per cani che pesano almeno 5 kg;

cani (che pesano almeno 5 *kg)*.

Indicazioni terapeutiche:

nei cani: trattamento di infestazioni miste dovute a cestodi e nematodi adulti delle seguenti specie:

Cestodi:

Dipylidium caninum;

Taenia spp.;

Echinococcus spp.;

Mesocestoides spp.;

Nematodi:

Ancylostoma caninum;

Toxocara canis;

Toxascaris leonina;

Trichuris vulpis;

Crenosoma vulpis (riduzione del livello di infestazione);

Angiostrongylus vasorum (riduzione del livello di infestazione da parassiti allo stadio adulto immaturo (L5) e adulto; vedere specifici programmi di prevenzione e trattamento della malattia al paragrafo 4.9 «Posologia e via di somministrazione»);

Thelazia callipaeda (vedere lo specifico programma di trattamento al paragrafo 4.9 «Posologia e via di somministrazione»).

Il prodotto può essere utilizzato anche nella prevenzione della filariosi cardiopolmonare (Dirofilaria immitis), quando è indicato un trattamento concomitante contro i cestodi.

Validità:

«Milquantel» 2,5 mg/25 mg compresse per cani di taglia piccola e cuccioli che pesano almeno 0,5 kg:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

delle mezze compresse dopo la prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi;

«Milquantel» 12,5 mg/125 mg compresse per cani che pesano almeno 5 kg;

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A01017

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Milquantel 4 mg/10 mg» compresse rivestite con film per gatti di taglia piccola e gattini che pesano almeno 0,5 Kg e «Milquantel 16 mg/40 mg» compresse rivestite con film per gatti che pesano almeno 2 Kg.

Decreto n. 13 del 15 gennaio 2018

Procedura europea di Repeat Use n. UK/V/0534/001-002/E/001.

Procedura europea n. UK/V/0534/001-002/IB/006.

Medicinale veterinario MILQUANTEL 4 mg/10 mg compresse rivestite con film per gatti di taglia piccola e gattini che pesano almeno 0,5 Kg e «Milquantel» 16 mg/40 mg compresse rivestite con film per gatti che pesano almeno 2 Kg.

Titolare A.I.C.: la società KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento della ditta titolare dell'A.I.C. KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

«Milquantel» 4 mg/10 mg compresse rivestite con film per gatti di taglia piccola e gattini che pesano almeno 0,5 Kg:

scatola contenente 1 blister con 2 compresse - A.I.C. n. 105105011;

scatola contenente 1 blister con 4 compresse - A.I.C. n. 105105023;

scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno - A.I.C. n. 105105035;

«Milquantel» 16 mg/40 mg compresse rivestite con film per gatti che pesano almeno 2 Kg:

scatola contenente 1 blister con 2 compresse - A.I.C. n. 105105047;

scatola contenente 1 blister con 4 compresse - A.I.C. n. 105105050;

scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno - A.I.C. n. 105105062.

Composizione:

«Milquantel» 4 mg/10 mg compresse rivestite con film per gatti di taglia piccola e gattini che pesano almeno 0,5 Kg:

ogni compressa rivestita con film contiene:

principi attivi: milbemicina ossima 4 mg, praziquantel 10 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Milquantel» 16 mg/40 mg compresse rivestite con film per gatti che pesano almeno 2 Kg:

ogni compressa rivestita con film contiene:

principi attivi: milbemicina ossima 16 mg, praziquantel 40 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

«Milquantel» 4 mg/10 mg compresse rivestite con film per gatti di taglia piccola e gattini che pesano almeno 0,5 Kg:

gatti (gatti di piccola taglia e gattini);

«Milquantel» 16 mg/40 mg compresse rivestite con film per gatti che pesano almeno 2 Kg:

gatti (di peso corporeo di almeno 2 *Kg)*.

Indicazioni terapeutiche:

nei gatti: trattamento di infestazioni miste dovute a cestodi e nematodi immaturi e adulti delle seguenti specie:

Cestodi:

Dipylidium caninum;

Taenia spp.;

Echinococcus multilocularis;

Nematodi:

Ancylostoma tubaeforme;

Toxocara cati.

Prevenzione della filariosi cardiopolmonare (*Dirofilaria immitis*), quando è indicato un trattamento concomitante contro i cestodi.

Validità:

«Milquantel» 4 mg/10 mg compresse rivestite con film per gatti di taglia piccola e gattini che pesano almeno 0,5 Kg:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

delle mezze compresse dopo la prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;

«Milquantel» 16 mg/40 mg compresse rivestite con film per gatti che pesano almeno 2 Kg:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

delle mezze compresse dopo la prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A01019

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Milprazon 2,5 mg/25 mg» compresse per cani di taglia piccola e cuccioli che pesano almeno 0,5 Kg e «Milprazon 12,5 mg/125 mg» compresse per cani che pesano almeno 5 Kg.

Decreto n. 14 del 15 gennaio 2018

Procedura europea di Repeat Use n. UK/V/0529/001-002/E/001.

Procedura europea n. UK/V/0529/001-002/IB/005.

Medicinale veterinario MILPRAZON 2,5 mg/25 mg compresse per cani di taglia piccola e cuccioli che pesano almeno 0,5 Kg e «Milprazon» 12,5 mg/125 mg compresse per cani che pesano almeno 5 Kg.

Titolare A.I.C.: la società KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento della ditta titolare dell'A.I.C. KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia e lo stabilimento TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, Cuxhaven 27472 Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

«Milprazon» 2,5 mg/25 mg compresse per cani di taglia piccola e cuccioli che pesano almeno 0,5 Kg:

scatola contenente 1 blister con 2 compresse - A.I.C. n. 105102014;

scatola contenente 1 blister con 4 compresse - A.I.C. n. 105102026;

scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno - A.I.C. n. 105102038;

«Milprazon» 12,5 mg/125 mg compresse per cani che pesano almeno 5 Kg:

scatola contenente 1 blister con 2 compresse - A.I.C. n. 105102040;

scatola contenente 1 blister con 4 compresse - A.I.C. n. 105102053;

scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno - A.I.C. n. 105102065.

Composizione:

«Milprazon» 2,5 mg/25 mg compresse per cani di taglia piccola e cuccioli che pesano almeno 0,5 Kg:

ogni compressa contiene:

principi attivi: milbemicina ossima 2,5 mg, praziquantel 25,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Milprazon» 12,5 mg/125 mg compresse per cani che pesano almeno 5 Kg:

ogni compressa contiene:

principi attivi: milbemicina ossima 12,5 mg, praziquantel 125,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Specie di destinazione:

«Milprazon» 2,5 mg/25 mg compresse per cani di taglia piccola e cuccioli che pesano almeno 0,5 Kg:

Cani (piccola taglia e cuccioli);

«Milprazon» 12,5 mg/125 mg compresse per cani che pesano almeno 5 Kg:

cani (che pesano almeno 5 *Kg)*.

Indicazioni terapeutiche:

nei cani: trattamento di infestazioni miste dovute a cestodi e nematodi adulti delle seguenti specie:

Cestodi:

Dipylidium caninum;

Taenia spp.;

Echinococcus spp.;

Mesocestoides spp.;

Nematodi:

Ancylostoma caninum;

Toxocara canis;

Toxascaris leonina;

Trichuris vulpis;

Crenosoma vulpis (riduzione del livello di infestazione);

Angiostrongylus vasorum (riduzione del livello di infestazione da parassiti allo stadio adulto immaturo (L5) e adulto; vedere specifici programmi di prevenzione e trattamento della malattia al paragrafo 4.9 «Posologia e via di somministrazione»);

Thelazia callipaeda (vedere lo specifico programma di trattamento al paragrafo 4.9 «Posologia e via di somministrazione»).

Il prodotto può essere utilizzato anche nella prevenzione della filariosi cardiopolmonare (*Dirofilaria immitis*), quando è indicato un trattamento concomitante contro i cestodi.

Validità:

«Milprazon» 2,5 mg/25 mg compresse per cani di taglia piccola e cuccioli che pesano almeno 0,5 Kg:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni:

delle mezze compresse dopo la prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi;

«Milprazon» 12,5 mg/125 mg compresse per cani che pesano almeno 5 Kg:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A01020

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Twinox».

Con decreto n. 15 del 18 gennaio 2018, è revocata, su rinuncia della ditta VIRBAC Francia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C. 104725:

Twinox 40 mg/10 mg Tablets for Cats and Dogs - BE/V/0028/001/DC;

Twinox 200 mg/50 mg Tablets for Dogs - BE/V/0028/002/DC;

Twinox 400 mg/100 mg Tablets for Dogs - BE/V/0028/003/DC.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01021

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Canigen PI/L», liofilizzato e sospensione per sospensione iniettabile per cani.

Estratto decreto n. 15-bis *del 9 gennaio 2018*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione immunologica CANIGEN PI/L, liofilizzato e sospensione per sospensione iniettabile per cani.

Titolare A.I.C.: la società Virbac, 1ère avenue 2065 m LID, 06516 Carros, Francia.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Virbac, 1ère avenue 2065 m LID, 06516 Carros, Francia.

Procedura decentrata n. FR/V/0311/001/DC.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

«Scatola da 1 flacone di liofilizzato e 1 flacone di sospensione» - A.I.C. n. 105018016

«Scatola da 10 flaconi di liofilizzato e 10 flaconi di sospensione» - A.I.C. n. 105018030

«Scatola da 25 flaconi di liofilizzato e 25 flaconi di sospensione» - A.I.C. n. 105018042

«Scatola da 50 flaconi di liofilizzato e 50 flaconi di sospensione» - A.I.C. n. 105018055

«Scatola da 100 flaconi di liofilizzato e 100 flaconi di sospensione» - A.I.C. n. 105018067

Composizione: ogni dose da 1 ml contiene:

principi attivi:

liofilizzato:

Virus della Parainfluenza del cane (CPiV) - ceppo Manhattan……. $10^{4.8}$ -$10^{6.9}$ DICC $_{50}$*

*dose infettante 50% della coltura cellulare

sospensione:

Leptospira interrogans inattivata - sierogruppo Canicola sierovariante Canicola ceppo 601903 conferente ≥ 80% di protezione **

Leptospira interrogans inattivata - sierogruppo Icterohaemorrhagiae sierovariante Icterohaemorrhagiae ceppo 601895 conferente ≥ 80% di protezione **

** Secondo la EP monografia 447, hamster potency test

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche:

per l'immunizzazione attiva di cani da otto settimane di età:

riduzione della sintomatologia respiratoria e della escrezione virale causata dal virus della parainfluenza del cane;
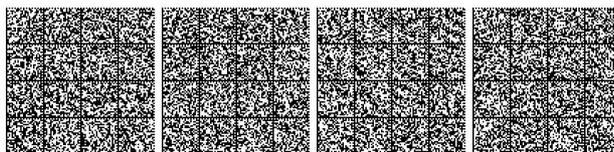
prevenire la mortalità e ridurre l'infezione, la sintomatologia clinica, la colonizzazione renale, le lesioni renali e l'eliminazione attraverso le urine di *Leptospira* Canicola;

ridurre l'infezione, la sintomatologia clinica, la colonizzazione renale e l'eliminazione attraverso le urine di *Leptospira* Icterohaemorrhagiae;

inizio dell'immunità: l'inizio della immunità è stata dimostrata dalla quarta settimana dopo la vaccinazione di base per CPiV, cinque settimane per *Leptospira* Canicola e due settimane per *Leptospira* Icterohaemorrhagiae;

durata dell'immunità: la durata dell'immunità è di un anno dopo la vaccinazione di base per tutti i componenti. Negli studi di un anno sulla durata dell'immunità non vi era alcuna differenza significativa tra i cani vaccinati e di controllo nella escrezione virale per CPiV, nella riduzione della colonizzazione renale per *Leptospira* Canicola e *Leptospira* Icterohaemorrhagiae, e neanche per le lesioni renali ed eliminazione attraverso le urine per *Leptospira* Canicola.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni;

periodo di validità dopo ricostituzione: utilizzare immediatamente dopo la ricostituzione.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A01022

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Canigen L», sospensione iniettabile per cani.

*Estratto decreto n. 16-*bis *del 9 gennaio 2018*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione immunologica CANIGEN L, sospensione iniettabile per cani.

Titolare A.I.C.: la società Virbac, 1ère avenue 2065 m LID, 06516 Carros, Francia.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Virbac, 1ère avenue 2065 m LID, 06516 Carros, Francia.

Procedura decentrata n. FR/V/0310/001/DC.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

«Scatola da 1 flacone di sospensione» - A.I.C. n. 105016012

«Scatola da 10 flaconi di sospensione» - A.I.C. n. 105016036

«Scatola da 25 flaconi di sospensione» - A.I.C. n. 105016048

«Scatola da 50 flaconi di sospensione» - A.I.C. n. 105016051

«Scatola da 100 flaconi di sospensione» - A.I.C. n. 105016063

Composizione: ogni dose da 1 ml contiene:

principi attivi:

sospensione:

Leptospira interrogans inattivata - sierogruppo Canicola sierovariante Canicola ceppo 601903 conferente ≥ 80% di protezione **

Leptospira interrogans inattivata - sierogruppo Icterohaemorrhagiae sierovariante Icterohaemorrhagiae ceppo 601895 conferente ≥ 80% di protezione **

** Secondo la EP monografia 447, hamster potency test

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche:

per l'immunizzazione attiva di cani da otto settimane di età:

prevenire la mortalità e ridurre l'infezione, la sintomatologia clinica, la colonizzazione renale, le lesioni renali e l'eliminazione attraverso le urine di *Leptospira* Canicola;

ridurre l'infezione, la sintomatologia clinica, la colonizzazione renale e l'eliminazione attraverso le urine di *Leptospira* Icterohaemorrhagiae;

inizio dell'immunità: l'inizio della immunità è stata dimostrata dalla quinta settimana per *Leptospira* Canicola e due settimane per *Leptospira* Icterohaemorrhagiae;

durata dell'immunità: la durata dell'immunità è di un anno dopo la vaccinazione di base per tutti i componenti. Negli studi di un anno sulla durata dell'immunità non vi era alcuna differenza significativa tra i cani vaccinati e di controllo nella riduzione della colonizzazione renale per *Leptospira* Canicola e *Leptospira* Icterohaemorrhagiae, e neanche per le lesioni renali ed eliminazione attraverso le urine per *Leptospira* Canicola.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A01023

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 6 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) in data 29 novembre 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000655/FAR-L-111 del 17 gennaio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6 adottata dal Consiglio nazionale dell'ENPAF in data 29 novembre 2017, concernente la determinazione del contributo assistenziale, dovuto dagli iscritti per l'anno 2018, pari a € 28,00.

18A01033

Approvazione della delibera n. 5 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) in data 30 novembre 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000771/BIO-L-48 del 19 gennaio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB in data 30 novembre 2017, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2017, in misura pari a € 103,29 pro-capite.

18A01034

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Fissazione dei limiti tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico - sponda destra, in prossimità della foce del torrente Cerusa, ricadente nel territorio del Comune di Genova, in località Voltri.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 5 dicembre 2017, riportato nel registro decreti n. 248 del 5 dicembre 2017, si è proceduto alla fissazione dei limiti, ex art. 31 del Cod. nav., tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico (fluviale - acque interne) - sponda destra, in prossimità della foce del torrente Cerusa, ricadente nel territorio del
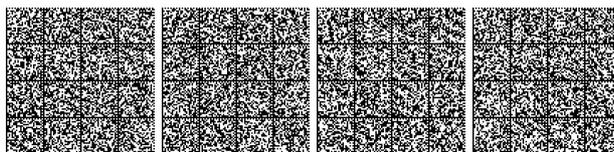
Comune di Genova, in località Voltri; tale linea di delimitazione (indicata con linea rossa nella relativa planimetria) è quella che congiunge i punti di vertice V1 - V2 - V3 - V4 - V5 - V6 - V7 - V8 - V9 - V10 - V11 - V12 - V13 - V14 - V15 - V16 comprensivi delle coordinate Gauss-Boaga analitiche dei punti che la identificano; in virtù di tale nuova dividente demaniale marittima, scaturente dalla congiunzione dei punti di vertice sopra descritti, le aree demaniali marittime site nel Comune di Genova, in località Voltri, in sponda destra del torrente Cerusa, riportate nel N.C.T. del medesimo Comune, al foglio 29 ed identificate con i mappali (particelle) 385 e 390, così come risultano appositamente evidenziate (con tratteggio *blu)* nello stesso elaborato grafico acquisito - vengono trasferite dal demanio marittimo al demanio idrico.

La nuova dividente demaniale marittima così determinata, che identifica anche le particelle 385 e 390 del foglio 29 sopra descritte, unitamente alla Conferenza di servizi del 30 luglio 2015 ed agli elaborati cartografici costituiscono parte integrante del decreto stesso.

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (www.mit.gov.it), sotto le voci «temi» - «infrastrutture» - «porti e demanio», pagina normativa.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

18A01039

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-039) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
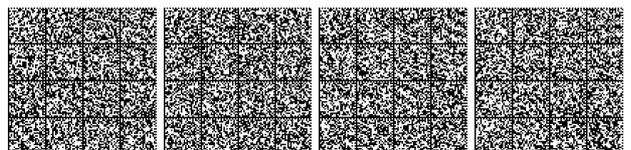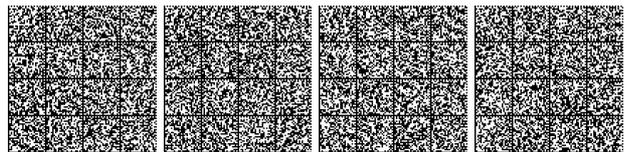
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
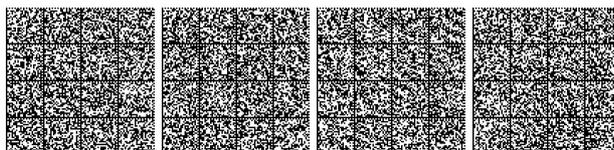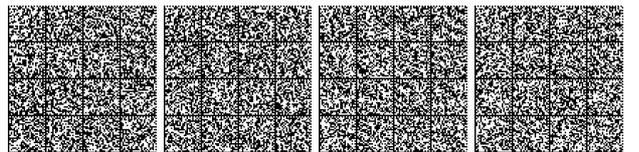
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.